Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia

RACCOLTA DIRETTIVE E CIRCOLARI APPLICATIVE SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA

INDICE

- Prefazione dell'Assessore Regionale per l'Economia Gaetano Armao: *Il riordino delle società partecipate dalla Regione nella prospettiva della revisione della spesa*

RIORDINO PARTECIPAZIONI REGIONALI:

- Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011
- Decreto Assessoriale n. 2333 del 23 novembre 2011
- Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 20 luglio 2012
- Slides su *riordino delle società partecipate dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*

DIRETTIVE ASSESSORIALI:

- Direttiva Assessoriale n. 5338/GAB del 20 agosto 2012
- Direttiva Assessoriale n. 5818/GAB del 19 settembre 2012

CIRCOLARI ASSESSORIALI:

- Circolare Assessoriale n. 5 del 6 maggio 2011: *Atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana*
- Circolare Assessoriale del 29 agosto 2012 prot. n. 5444/GAB: *Questioni applicative nell'ordinamento regionale dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135*

NOTE DI INDIRIZZO:

- Nota Assessoriale n. 5044/GAB dell'1 agosto 2012: *Adempimenti correlati al Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 20 luglio 2012*
- Nota Assessoriale n. 5406/GAB del 24 agosto 2012: *Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 20 luglio 2012 e Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011. Adempimenti*
- Nota Assessoriale n. 5408/GAB del 24 agosto 2012: *Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 20 luglio 2012. Effetti sul contenimento della spesa*
- Nota Assessoriale n. 5416/GAB del 24 agosto 2012: *Adempimenti correlati al Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 20 luglio 2012*
- Nota Assessoriale n. 6116/GAB del 2 ottobre 2012: *Attuazione delibera di Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012*
- Nota Assessoriale n. 6311/GAB del 16 ottobre 2012: *Questioni applicative nell'ordinamento regionale dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135*
- Nota Assessoriale n. 6435/GAB del 22 ottobre 2012: *Obbligo di ricorrere ad acquisti Consip e/o a prezzi Consip*

Il riordino delle società partecipate dalla Regione nella prospettiva della revisione della spesa

di

Gaetano Armao

1. Il complesso ed articolato percorso di riordino delle Società partecipate trova il proprio fondamento normativo nella previsione sancita dall'art. 20 della L.r n.11 del 2010. La norma ha inteso, da un lato dettare le procedure per l'attuazione del Piano di riordino delle partecipazioni regionali, dall'altro ha introdotto previsioni dirette a contenere i costi di gestione delle società partecipate dalla riduzione del numero dei membri dei consigli di amministrazione - in molti casi composti da numerosi consiglieri - al drastico contenimento degli emolumenti di amministratori e sindaci, anche in questo caso assai elevati e dalla struttura spesso variegata e causa di pesanti costi sociali.

In merito giova ricordare che con l'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), col precipuo obiettivo di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. La medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. Mentre al comma successivo la norma prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti in precedenza indicati.

Invero la Giunta regionale, già con la delibera n.222 del 30 settembre 2008, aveva elaborato un piano di riordino che tuttavia trovò notevoli ostacoli sia sul piano normativo (molte società erano state costituite con legge regionale) che amministrativo, in guisa da indurre alla predisposizione di uno specifico intervento legislativo che collocasse le diverse partecipazioni all'interno di aree strategiche.

La norma della legge regionale finanziaria del 2010 prevede che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica l'Assessore regionale per l'Economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della II'' Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 dello stesso articolo corrisponda una sola Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica.

L'obiettivo del legislatore era quello di superare un assetto formatosi per stratificazioni ed addizioni che evidenziava una scarsa razionalità di disegno, la presenza di duplicazioni, sovrapposizioni ed elementi di distorsione, essendo stata la genesi delle partecipazioni

esistenti sganciata da una visione organica e strategica del ricorso allo strumento societario da parte dell'amministrazione regionale.

Dopo l'entrata in vigore della legge ed effettuati alcuni approfondimenti il 30 novembre 2010 l'Assessorato all'Economia invia per l'esame della competente Commissione dell'Ars lo schema di decreto che avrebbe dovuto disciplinare il riordino delle Società a partecipazione regionale che prevedeva la riduzione delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica ad 11, , mentre per quelle non strategiche si disegnava un percorso di dismissione o di liquidazione.

Anche se va ricordato che, sempre nell'autunno del 2010, venivano già diramate due circolari assessoriali volte ad introdurre, sul piano applicativo, misure per il contenimento delle spese gestionali delle società partecipate (la Circolare n.15 del 28 settembre 2010, recante disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 rispettivamente sulle spese per collaborazioni e consulenze e sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, e la Circolare n.19 del 9 dicembre 2010 recante disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 sul Patto di stabilità regionale).

La lunga gestazione del parere (che la stessa legge, non senza destare questioni di legittimità costituzionale, ha definito obbligatorio e vincolante) della II^ Commissione Legislativa "*Bilancio e Programmazione*" dell'Assemblea regionale siciliana fa sì che esso venga formulato soltanto nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011, incrementando sino a 14 il numero delle aree strategiche e delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica da mantenere.

Con il Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, seguito dal Decreto n. 2333 del 23 novembre 2011, viene dettato non solo il riordino di dette partecipazioni societarie regionali (artt.1 e 2), ma si regolano le procedure per la dismissione delle partecipazioni ritenute non strategiche (art.3).

Al fine di offrire un *corpus* di regole puntuali, che raccogliesse in forma integrata le disposizioni in precedenza dettate con circolari assessoriali (a quelle in precedenza richiamate si erano poi aggiunte la circolare n.5 del 6 maggio 2011, recante "*atti di indirizzo per le società partecipate della Regione siciliana*" e la circolare n. 38245 del 17 giugno 2011 recante disposizioni relative al "*bonario componimento delle controversie in materia di applicazione e/o interpretazione delle Convenzioni e dei Contratti di servizio. Direttive per le società partecipate dalla Regione siciliana*") sono state introdotte norme in materia: di adempimenti organizzativi e funzionali (art.4), di riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo (art.5) e di contenimento e razionalizzazione della spesa (art. 8), di contenziosi, con il preciso obiettivo di scongiurarne l'insorgere (art. 9), nonché di trasparenza e riequilibrio di genere per le società a partecipazione pubblica (artt. 10 e 6).

Il riordino delle società partecipate dalla Regione consente di conseguire l'obiettivo della riduzione delle società partecipate da 34 a 14, il riassetto della *governance* con la riduzione degli amministratori, il drastico contenimento dei costi di gestione, del ricorso alle consulenze, il blocco delle assunzioni, la piena applicazione delle norme sui contratti pubblici, sulla trasparenza amministrativa, del codice antimafia ed anticorruzione dell'amministrazione , il patto di stabilità, il ricorso alla Consip per gli acquisti di beni e servizi, della normativa sul riequilibrio di genere in netta discontinuità con l'elefantiasi che aveva visto crescere nel precedente decennio il sistema delle partecipate, con forte aggravio di oneri per l'erario.

2. Al fine di applicare una drastica riduzione della sfera pubblica di contenere i costo di gestione delle società partecipate al fine di garantire l'applicazione dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n.95, poi convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, e' stato emanato dapprima il D.A. n. 28 del 20 luglio 2012 e la Circolare n. 5444/2012.

La portata di tale ultima disposizione normativa, assai gravida di conseguenze sul piano applicativo per le partecipazioni regionali e degli enti locali siciliani, va esaminata con attenzione al fine di valutarne l'impatto sul richiamato Piano di riordino delle partecipazioni regionali che - com'e' noto - e' stato approvato con i citati decreti sulla base del parere vincolante reso dalla 2. Va ricordato che nel solco interpretativo prescelto dal parere dell'Ufficio legislativo e legale, milita, altresì, quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 2008 (pronunciata su ricorso proposto dalla Regione siciliana) sulla legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248.

In particolare, l'articolo impugnato (che reca la rubrica «*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*») impone alcuni limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Si stabilisce, specificamente, che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non partecipino ad altre società o enti e abbiano oggetto sociale esclusivo. L'articolo contiene anche una disciplina transitoria, che definisce i termini e le modalità della cessazione delle attività non consentite, e commina la nullità ai contratti conclusi in violazione delle nuove norme.

In altre parole si tratta di norme le quali, analogamente a quelle in esame e come correttamente evidenziato dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza.

Nella sentenza richiamata, rigettando le tesi propugnate dalla difesa della Regione siciliana, la Corte ha inteso delimitare puntualmente la «*tutela della concorrenza*» precisando che: "*la titolarità della relativa potestà legislativa consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono anche essere volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri mercati; l'intervento statale può consistere nell'emanazione di una disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali volto ad accertare se l'intervento normativo sia coerente con i principi della concorrenza, e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine (sentenze n11.63 e 51 del 2008 e nn. 421, 401) 303 e 38 del 2007). L'obiettivo delle disposizioni impugnate è quello di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali".*

Dunque, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della

concorrenza. Essa rientra, quindi, nella materia - definita prevalentemente in base al fine - della «tutela della concorrenza».

Il Giudice delle leggi afferma in tal modo in termini riassuntivi che: "*le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto volte a definire i confini tra l'attività amministrativa e l'attività d'impresa, soggetta alle regole del mercato, e alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto volte a eliminare distorsioni della concorrenza stessa*".

Va altresì ricordato che ad analoghe conclusioni e' giunto poi lo stesso all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione (con il parere Prot. 14657/212.12006.11 emesso sempre su richiesta di questo Assessorato) che, pronunciandosi sulla fattispecie sottoposta al giudizio costituzionale, l'ha ritenuta pienamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117,secondo comma, della Costituzione.

In tale solco interpretativo si colloca poi il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione che si e' espresso in merito (con il parere prot. n. 20073 del 12 luglio 2012/122.2012.11) propendendo per la piena applicabilità della disciplina in argomento. Le conclusioni formulate dall'apporto consultivo espresso appaiono pienamente condivisibili, anche di fronte alle pur opportune esigenze di ulteriore approfondimento in esso prospettate.

In conclusione, infatti, il parere si esprime "*per l'immediata applicabilità della norma fanno propendere oltre all'elemento testuale, la mancanza di una qualunque espressa clausola di salvaguardia, e la considerazione che l'articolata disciplina ivi recata per le società pubbliche interviene in materie, diritto civile e tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa statale*".

E proprio in questo solco interpretativo si pone il richiamato Decreto Assessoriale 28 del 20 luglio 2012 che, ad integrazione dei precedenti decreti, ha introdotto modifiche al regime delle spese di gestione delle Società partecipate totalmente o prevalentemente dalla Regione al fine di dare una prima applicazione alle innovazioni

2.1. Il citato d.l. 6 luglio 2012, n.95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", si presenta come un complesso di disposizioni espressamente finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento normativo segue anche cronologicamente il primo intervento contenuto nel precedente d.l. n. 52 del maggio di quest'anno recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modifiche in legge n.96/2012, che ha introdotto modifiche alla normativa in materia di contrattualistica pubblica, apportando integrazioni al Codice dei contratti pubblici ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione (in gran parte direttamente applicabile nell'ordinamento regionale).

Il Parlamento italiano ha ritenuto di operare la revisione della spesa pubblica attraverso procedure che valutano la spesa non solo dal punto di vista dell'efficienza (*performance review*), ma anche in termini di efficacia dei programmi e di eventuale riallocazione delle risorse tra voci di spesa diverse.

Con particolare riguardo alle procedure di *spending review* elaborate anche in altri ordinamenti, è noto che generalmente rientrano in questo ambito quelle procedure che analizzano le tendenze della spesa, i meccanismi che la regolano e l'attualità o l'efficacia degli interventi che la compongono.

Scorrendo i Titoli che compongono la legge all'esito della conversione in legge del D.l. 95, si possono pertanto distinguere i diversi ambiti di intervento selezionati dall'Esecutivo, oggetto di precise misure: si prende avvio da disposizioni di carattere generale - che contengono le previsioni dell'articolo 4 direttamente rivolte al vasto e molteplice mondo delle società partecipate pubbliche e si prosegue con misure atte alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, degli enti non territoriali e territoriali, alla razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, alla finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario, all'efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, oltre a misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

È evidente come, pur in ambiti assai diversi e con misure non sempre coerenti ed armonizzate con quelle previgenti, si è deciso di procedere non con tagli lineari ma con interventi di tipo strutturale, rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione, assegnando un capitolo importante alle società pubbliche.

2.2 L'interesse ad un profondo riassetto delle società pubbliche si è manifestato con l'introduzione di una drastica disciplina delle partecipazioni societarie dei soggetti pubblici.

Quest'intervento tuttavia, nonostante gli "aggiustamenti" necessari - ed in parte risolutivi di talune criticità - operati al Dl 95/2012 in sede di conversione in legge, non si sottrae al connotato di frammentarietà che ha caratterizzato gli altri interventi che nell'ambito della stessa materia l'hanno preceduto.

Anche s'e va segnalato che, con una norma di chiusura che dovrebbe porre fine a questioni interpretative sul regime speciale o ordinario delle società di cui alla fattispecie, si prevede espressamente che le disposizioni della normativa in esame "*e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali*".

L'art. 4 intitolato *Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*, presenta molteplici problemi di natura interpretativa già dalla stesura inserita nel d.l. 95/2012 che possono dirsi solo in parte superati dalle molteplici modifiche ed integrazioni sancite dal Parlamento in sede di conversione in legge. Questioni che si sommano a quelle emergenti da un contesto normativo statale e regionale siciliano non privo di elementi di contraddittorietà pur nell'univoco orientamento verso la tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni che la legge sulla *spending review* vieppiù conferma.

Dalla tecnica redazionale adottata, stante la natura per così dire emergenziale dell'intervento, emerge con nitore che il legislatore abbia in realtà inteso "aggiungere" nuove prescrizioni alle previsioni sulle società pubbliche già esistenti - e vedremo in particolare per quelle fondamentalmente regolate nel c.d. decreto Bersani - enfatizzandone come tipicamente avvenuto nel recente passato, l'aspetto precettivo e sanzionatorio, imponendo non solo procedure ed obblighi di dismissioni in termini perentori, ma anche stabilendo

decadenze e nullità, integrando parzialmente alcune delle previsioni vigenti, novellandone integralmente altre.

È per questa ragione che le norme contenute all'art. 4 impongono un'analisi esegetica e di inquadramento nel sistema, per comprendere se esse hanno disposto o meno un identico trattamento per tutte le società pubbliche (come pure sembra indicare il titolo della norma), atteso che le società controllate dalle Amministrazioni pubbliche rispondono a modelli tra loro differenti, e se gli obblighi di scioglimento o alienazione delle partecipazioni, le limitazioni operative per le predette società nonché le modifiche imposte agli organi societari siano o meno coerenti rispetto alla finalità che le norme di *spending review* si prefiggono.

Prima di passare in rapida rassegna i contenuti dell'articolo 4 in commento, va comunque sottolineata la scelta di recepire le proposte di modifiche ed integrazioni che la dottrina più attenta aveva immediatamente indicato nella vigenza del decreto legge, al fine di rendere intellegibili e quindi applicabili le scelte di regolamentazione delle società pubbliche, riconsiderando alcuni aspetti assai problematici previsti nella nuova disciplina, anche attraverso la previsione di specifiche eccezioni alla volontà di metterle in liquidazione e privatizzarle rispetto alla altrettanto fondamentale necessità di contenerne le spese.

2.3 In sintesi, ed al fine di meglio chiarirne l'applicazione all'amministrazione regionale ed alle società dalla stessa partecipate. si passano in rassegna le principali misure previste nella versione dell'articolo 4 come modificata in sede di conversione in legge, che oltre agli aspetti più tipicamente societari relativi a scioglimento/dismissione di società esistenti, contiene una serie di limiti ulteriori, afferenti all'organizzazione e all'attività delle stesse società:

- è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente, che abbiano conseguito per l'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%.

Le pubbliche amministrazioni dovranno pertanto procedere allo scioglimento delle società a partecipazione totalitaria entro il 31 dicembre 2013, ovvero, in alternativa, alienare con procedure di evidenza pubblica la totalità delle partecipazioni detenute entro il 30 giugno 2013, assegnando contestualmente alla società privatizzata il servizio per un periodo di cinque anni non rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2014.

In caso di mancato scioglimento/mancata alienazione, e salve le eccezioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo 4, le predette società non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi né fruire del rinnovo.

Se l'ente socio non provvede allo scioglimento/alienazione dal 1 gennaio 2014 può acquisire i servizi strumentali solo con gara o con convenzioni Consip;

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del c.c., esclusivamente in base a procedure di gara, previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria (art. 4 comma 6 e 6 bis). In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Conseguentemente rientrano nel novero soggettivo indicato dal legislatore statale: le società, le fondazioni, le associazione ed i comitati.

Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio1987, n.49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali, il FORMEZ;

- dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015 i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con rilevanti responsabilità conseguenziali per gli amministratori (si prevede, infatti, che le "*amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati*");

- a decorrere dall'anno 2013 le società controllate direttamente o indirettamente da una pubblica amministrazione possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

- dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali;

- al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti;

- dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione *in house*, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui.

I commi 4 e 5 dell'articolo 4 definiscono, infine, le regole sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

I consigli di amministrazione delle società *controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni* dovranno essere composti da non più di tre membri. Di questi, due devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, in caso di società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore unico.

I medesimi organi delle altre società *a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta*, ferme restando specifiche previsioni di legge, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte:

- nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata come per le società strumentali;
- nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, per le società a partecipazione diretta la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime; per le società a partecipazione indiretta, invece, va assicurata la presenza di almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

In tale ultima ipotesi, le cariche di presidente e di amministratore delegato devono essere disgiunte e al presidente potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

È infine stabilito che i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.

Va, infine, ricordato che le richiamate disposizioni scaturenti dall'art. 4 della normativa sulla revisione della spesa vanno comunque compendiate con quelle discendenti dalla normativa regionale e dalle disposizioni applicative emanate dall'Assessorato per l'Economia.

3. Da quanto prescritto dall'art. 4 è possibile distinguere all'interno dei numerosi commi che lo compongono - ben 14 - previsioni dettate per tutte le società pubbliche ed altre che invece riguardano società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche.

Tra i due gruppi di norme vi è infatti una profonda e qualificante differenza: le disposizioni di cui di cui ai primi quattro commi dell'art. 4 hanno un preciso ambito di applicazione, costituito dalle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche il cui fatturato (*recte:* l'intero fatturato, come specificato dal Senato) sia costituito nell'anno 2011 per oltre il 90 % da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

In tal senso vanno prese in esame le nozioni di controllo e di pubblica amministrazione.

Quanto a controllo va considerata la nozione individuata all'art. 2359 del Codice civile che, rubricato *Società controllate e società collegate*, ai commi 1 e 2 considera controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Quanto alla nozione di pubblica amministrazione rilevante, si deve avere riguardo espressamente all'art. 1, comma 2, del Testo Unico sull'impiego nelle pubbliche amministrazioni, d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che elenca gli organismi che ne fanno parte a pieno titolo: "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*"

La dizione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche deve pertanto leggersi come riferibile alle società che gestiscono servizi strumentali, le c.d. società strumentali di cui all'art. 13 del c.d. decreto Bersani sopra ricordato.

In sintesi quindi, proprio il primo insieme di previsioni costituito dai commi da 1 a 4 (esclusi gli articoli da 3-*bis* a 3-*quinquies*) si rivolge alle società strumentali delle P.A., mentre riguardano tutte le "*altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*" le disposizioni di cui al successivo comma 5, concernenti la composizione degli organi amministrativi.

Così all'interno dei primi 5 commi dell'art. 4 è possibile distinguere tra norme che hanno ad oggetto le società strumentali[1] e norme dettate invece per tutte le altre tipologie di società pubbliche.

In siffatto contesto, assume pertanto fondamentale rilievo definire le società strumentali ed analizzare la previsione di cui al comma 3 che contiene espresse eccezioni alla disciplina dettata nei commi 1 e 2 in tema di liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.

Secondo l'interpretazione derivante dalla previsione contenuta nel c.d. decreto Bersani sono società strumentali quelle che operano "per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza" (art. 13, comma 1, D.l. n. 233/2006).

Dall'utilizzo del concetto di "strumentalità" si ricava che il legislatore ha inteso ricomprendere nell'ambito applicativo dell'art. 13 cit. quelle - e solo quelle - società che hanno come diretti destinatari delle loro prestazioni gli stessi enti territoriali che le hanno costituite o partecipate.

Detta volontà è dimostrata dalla indicata "strumentalità" e dalla "funzionalità" delle prestazioni considerate rispetto all'attività propria degli enti regionali o locali interessati, così come anche dall'altra ipotesi prevista dalla norma, e cioè quella dello svolgimento di

1 Per completezza di analisi, va ricordato che alle società strumentali sono poi riferite anche le ulteriori disposizioni dell'art. 4, nei commi da 6 a 14, le quali contengono però anche norme di diverso genere.

"*funzioni amministrative di ... competenza*" pubblica, non attraverso la normale organizzazione dell'ente pubblico, ma "*esternalizzate*" nelle società appositamente costituite o partecipate.

Questa interpretazione risulta ulteriormente comprovata dall'esclusione dei servizi pubblici locali dall'ambito applicativo dell'art. 13: tale esclusione rende, infatti, esplicito che le società sottoposte alle limitazioni introdotte dal decreto Bersani con l'art. 13 sono solamente quelle che forniscono beni o servizi "direttamente" alle Amministrazioni pubbliche regionali e locali e che, proprio in vista di tali specifiche prestazioni, sono da esse costituite o partecipate.

In altri termini si tratta di quelle società, interamente pubbliche ovvero miste, la cui azione si riferisce alla materia degli appalti pubblici, senza però l'applicazione della normativa europea ed interna altrimenti relativa a tali contratti.

Tale deroga avviene per il fatto che si tratta - nonostante la forma societaria rivestita - di moduli organizzativi interni (o, secondo la terminologia italiana, moduli di gestione diretta o organi indiretti) delle Amministrazioni affidanti, e come tali beneficiari di affidamenti diretti; moduli organizzativi che - per ciò stesso e conseguentemente sono caratterizzati da un limite funzionale nella loro legittimazione, che non può ricomprendere, pertanto, oltre alle prestazioni in favore dell'ente che li costituisce o vi partecipa, anche qualsivoglia effettuazione di prestazioni in favore di altri soggetti, pubblici o privati che siano.

Le società a capitale interamente pubblico sono i moduli organizzativi pubblicistici delle pubbliche amministrazioni la cui individuazione è piuttosto agevole: si tratta in estrema sintesi del modello meglio conosciuto come *in house providing*, cui si riferisce la giurisprudenza comunitaria e amministrativa.

Anche il comma 2 dell'art. 13, peraltro, conferma l'interpretazione avanzata che le società ricomprese nell'ambito applicativo delle norme introdotte dalla legge Bersani non sono tutte quelle costituite o partecipate dagli enti territoriali, ma solo quelle "appositamente" costituite o partecipate per svolgere direttamente (senza gara) e nei loro confronti le prestazioni "strumentali" e "funzionali" alla loro attività. Si stabilisce, infatti, che "*le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1"*.

Chiarito l'ambito di operatività dell'art. 13, fermo restando che le Società sottoposte alle norme della legge Bersani sono quelle che forniscono beni o servizi direttamente ed esclusivamente alle Amministrazioni regionali e locali che le hanno costituite/partecipate, occorre puntualizzare che invece il testo dell'articolo 4 si riferisce a tutte le "*pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

Il suo ambito di applicazione è quindi potenzialmente molto più vasto, ricomprendendovi, ad esempio, le diverse società partecipate dalle regioni e l'intera gamma delle società partecipate dallo Stato.

Non solo, ma sempre il comma 1 dell'art. 4 si riferisce alle società "*controllate direttamente o indirettamente*" dalle pubbliche amministrazioni: vi rientrano pertanto anche le società soggette a controllo *indiretto* degli enti pubblici e di tale estensione, oltre che dal dato letterale del citato art. 1, si ha precisa conferma nella summenzionata disciplina relativa alla composizione degli organi amministrativi.

Alla luce di quanto detto, ora conviene focalizzare l'attenzione sulle eccezioni che l'articolo 4 ha espressamente previsto al comma 3, e su quelle che indirettamente si possono ricavare, in ordine all'applicabilità delle regole su liquidazione/privatizzazione e composizione degli organi amministrativi al fine di collocare correttamente le diverse partecipazioni regionali (totalitarie o maggioritarie) nel contesto di regole delineate.

4. In particolare, le società escluse di cui al comma 3[2] dell'art. 4.

Certamente escluse, seppur limitatamente alle regole introdotte dal comma 1 dell'art. 4, sono:

- le società "*che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica*";
-le società "*che svolgono prevalentemente compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*;
le "*società di cui all'articolo 23-quinquies commi 7 e 8 del presente decreto* (Consip s.p.a. e Sogei s.p.a.);
- le società "*finanziarie partecipate dalle Regioni*";
- le società "*che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico finanziarie* la cui individuazione è rimessa ad un futuro d.P.c.m. il quale dovrà procedervi in relazione "*alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo"*;
- le società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al d.P.C.M. 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (Expo 2015);
e, in via residuale, anche le società per le quali per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, predisposta un'analisi del mercato, l'amministrazione controllante trasmette una relazione contenente gli esiti della verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che dovrà rilasciare un parere vincolante.

Sono escluse, per espressa previsione contenuta nel medesimo articolo 4, anche le società quotate e le loro controllate; le società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 4, comma 13).

Parimenti, interpretando le norme a contrario, devono ritenersi escluse anche:

- le società che *non hanno svolto servizi strumentali* fatturati alla PA;
- le società che hanno svolto servizi strumentali in favore della PA ma *in misura inferiore al 90%* dell'intero fatturato.

Va poi ricordato che, a norma del comma 3 *sexies*, della disciplina in esame, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 95/2012, le pubbliche amministrazioni possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Gli stessi sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa e prevedono

2 Il comma 3 è stato interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato.

l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. In questo caso i termini previsti al comma 1 sono prorogati - con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del succitato Commissario straordinario - per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione. E tale possibilità va adeguatamente considerata al termine della prima fase delle iniziative conseguenziali di cui al successivo punto 4 della presente circolare.

In particolare, al fine di individuare puntualmente quali tra le società a totalmente prevalente partecipazione regionale rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, va analizzata l'eccezione elencata al numero 1, in cui la dizione "*società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica*" ha sostituito l'originario riferimento alle "*società che erogano servizi in favore dei cittadini*" che notevoli problemi interpretativi aveva posto nell'immediata vigenza del Dl 95. Con la modifica intervenuta in virtù di un emendamento al Senato, si è più correttamente indicata, a fini di esclusione dall'ambito applicativo, la categoria "*servizi di interesse generale"*.

Giova in merito ricordare che l'espressione "*servizi di interesse generale*" mutuata dall'ordinamento comunitario, non è presente nel Trattato UE, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato.

Si tratta di un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico[3].

Benché utilizzata in diversi punti del Trattato UE[4], tuttavia anche l'espressione "*servizi di interesse economico generale*" non è definita né nel testo normativo stesso né nella normativa derivata, ma nella prassi comunitaria si registra un pacifico accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a *servizi di natura economica* che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o l'Unione assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Alla stregua del quadro normativo comunitario vigente si possono così distinguere:

A) servizi di interesse generale - SIG che individuano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ma anche le funzioni inerenti alla potestà pubblica come la sicurezza, giustizia, la difesa ed altro) ma si ritrovano anche attività di servizio cosiddette di interesse economico generale;

B) servizi di interesse economico generale - SIEG, specie del *genus servizi* di interesse generale, riguardanti in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete, quali ad esempio i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione. Si tratta di servizi resi

3 Libro verde sui servizi di interesse generale /* COM/2003/0270 def.
4 Negli articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo.

nell'ambito di un mercato concorrenziale dove si trovano ad operare soggetti privati ma anche soggetti pubblici. Per la loro caratteristica si pongono in una sorta di "zona franca intermedia" tra attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, ed attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, ecc.

Nella nuova formulazione del comma 3 sono anche ricompresi tutti i "*servizi pubblici locali*", che sono quindi fatti salvi dall'applicazione della nuova disciplina.

In tal senso si e' previsto che l'Assessorato, in applicazione della riforma normativa, proceda a definire con la collaborazione degli organi amministrativi delle società partecipate una revisione del Piano di riordino che conduca alla dismissione o liquidazione delle società che non rientrano nelle fattispecie per le quali e' previsto il mantenimento nella sfera pubblica.

5. Il sistema della Partecipazioni regionali della Sicilia e' stato sottoposto ad un profondo riordino negli assetti di *governance* al fine di renderlo compatibile con l'evoluzione dell'ordinamento europeo e con l'esigenza di realizzare la riduzione della sfera pubblica per inverare i principi di concorrenza e sussidiarietà in senso orizzontale e la revisione della spesa.

La raccolta di disposizioni che segue intende compendiare le regole che debbono costituire il riferimento regolativo di questo processo di riforma per rendere più moderna l'amministrazione regionale siciliana che, proprio per le innovazioni introdotte, si pone all'avanguardia tra le Regioni italiane.

Se deve considerarsi terminata la fase della "Regione imprenditrice", effetto di una crescente espansione della sfera pubblica che nel decennio 2000-2010 aveva visto incrementare esponenzialmente il numero delle società, degli amministratori e dei dipendenti, dei costi per la collettività, configurando un modello divenuto incompatibile con i principi delineati dall'ordinamento comunitario, può dirsi decisamente intrapreso il percorso di riordino delineato per contribuire alla modernizzazione della Sicilia.

D.A. n. 1720

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali: Ordinamento e del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. n. 544/Area 1^/S.G. del primo ottobre 2010 con il quale l'Assessore Regionale Prof. Avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato dell'Economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione;

VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 contenente "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" ed in particolare l'articolo 13 relativo al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n.11 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

VISTA la Circolare n.15 del 28 settembre 2010 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 rispettivamente sulle spese per

collaborazioni e consulenze e sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni;

VISTA la Circolare n.19 del 9 dicembre 2010 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 sul Patto di stabilità regionale;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 10081/13.11.11 del 1° aprile 2011 recante "Ente pubblico e privato. Partecipazioni regionali. Competenza Assessorato regionale dell'Economia. Fondazioni di partecipazione e S.E.U.S.. Profili di responsabilità", reso su richiesta formulata dall'Assessore per l'Economia giusta nota prot. n. 782/Gab dell'11 febbraio 2011;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, le disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso nonché per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante atti di indirizzo per le Società partecipate dalla Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2011;

VISTA la nota prot. n. 31648 del 18 maggio 2011 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante direttive sull'applicazione dell'art.13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

VISTA la nota prot. n. 37678 del 15 giugno 2011 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante direttive assessoriali sull'applicazione della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 alle Società partecipate dalla Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 38245 del 17 giugno 2011 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante direttive assessoriali sul componimento bonario nei casi di controversie insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione delle Convenzioni e dei Contratti di servizio stipulati dalle società partecipate dalla Regione Siciliana con la Regione stessa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n.207 del 5 agosto 2011 contenente "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica – Atto di indirizzo";

VISTO l'art.20, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, che dispone che al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica l'Assessore regionale per l'Economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della II^ Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 dello stesso articolo corrisponda una sola Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica;

VISTA la nota prot. n. 62771 del 19 novembre 2010, contenente la proposta di riordino delle società partecipate dalla Regione, formulata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

VISTA la nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre 2010 con la quale, per il successivo inoltro alla II^ Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana ai fini dell'acquisizione del prescritto parere vincolante, è stata

trasmessa all'On.le Presidente della Regione la relazione assessoriale relativa al riordino delle Società a totale e maggioritaria partecipazione regionale secondo le aree strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

SENTITA sulla materia la Giunta di Governo Regionale;

CONSIDERATO che nella nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre 2010 è stata proposta, ai sensi dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l'istituzione di una nuova area strategica denominata "politiche attive del lavoro";

VISTO il parere vincolante reso dalla II^ Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011, pervenuto con nota n. 4545/GAB del 28/07/2011 dall'Assessore regionale per l'Economia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 1510 del 11/08/2011 che autorizza l'individuazione di una nuova area strategica denominata "politiche attive del lavoro";

RITENUTO di dovere provvedere ad adottare le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dell'art.20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, corrisponda una sola Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione;

RITENUTA l'esigenza di realizzare le condizioni per un legittimo controllo attivo ed incisivo della Regione nelle attività effettuate dalle Società partecipate, in special modo in quelle destinatarie di affidamenti *in house* nei servizi strumentali di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO al fine di delineare la disciplina delle Società Partecipate, di inserire nel presente decreto disposizioni già diramate con precedenti direttive o Circolari, al fine di costituire un unico corpus regolamentare a garanzia di una più agevole applicazione da parte dei destinatari;

D E C R E T A

Art. 1

(Riordino delle società partecipate dalla Regione)

1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, acquisito il parere vincolante, reso dalla II^ Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011, sulla proposta di riordino delle Società a totale e maggioritaria partecipazione regionale, formulata con nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre 2010, le Società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, corrispondenti alle aree strategiche individuate dal comma 2 dello stesso articolo 20 e rilevanti per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione sono le seguenti:

SOCIETA' A TOTALE O MAGGIORITARIA PARTECIPAZIONE REGIONALE			
	AREA STRATEGICA	SOCIETA'	Attuale Percentuale di Partecipazione Regionale
a)	Trasporti Pubblici	AST S.p.A.	100,00
b)	Servizi Ausiliari	Beni Culturali S.p.A.	100,00
c)	Promozione dell'immagine della Sicilia, della Cultura, dell'attività Turistica e dell'artigianato	Cinesicilia S.r.l.	100,00
d)	Sviluppo e innovazione	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.	100,00
e)	Attività Informatiche e I.C.T. della Regione	Sicilia e-Servizi S.p.A.	51,00
f)	Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare regionale	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.	75,00
g)	Servizi di Emergenza Sanitaria	Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.	53,25
h)	Servizio di Riscossione dei Tributi	Serit Sicilia S.p.A.	
i)	Credito	IRFIS S.p.A.	21,00
j)	Ricerca	Sicilia e-Ricerca S.p.A.	100,00
k)	Attività di Captazione e/o Accumulo e/o Potabilizzazione e/o Adduzione di Acqua di Interesse Regionale	Siciliacque S.p.A.	25,00
l)	Settore Agroalimentare	Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A.	94,41
m)	Salvaguardia del Territorio e dell'ambiente	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.Cp.A.	87,90
n)	Energia	==	
o)	Politiche Attive del Lavoro	Lavoro Sicilia S.p.A.	100,00

2. Le Società oggetto di riordino delle quali sono rilevate le competenze sono dismesse con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
3. Al fine di garantire i livelli occupazionali delle Società oggetto di riordino, il personale delle Società dismesse di cui al precedente comma, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, viene progressivamente trasferito nelle Società di cui al prospetto del comma 1 senza determinare aggravio di costi rispetto a quelli complessivamente sostenuti e nel rispetto del fabbisogno di risorse umane. Alla stregua di quanto previsto dalla norma di riferimento, è fatto divieto alle Società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della legge di riferimento.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, previa delibera di Giunta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono impartite alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana le direttive e le prescrizioni per l'attuazione del presente decreto nel rispetto de principi di contenimento della spesa pubblica.

Art. 2
(Modalità di attuazione del piano di riordino)

1. Nell'area strategica "trasporti pubblici" (art. 20, comma 2 lett. a), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta - con l'attuale configurazione giuridica integralmente pubblica - la Società Azienda Trasporti Siciliana S.p.A., tenuto altresì conto della rilevanza sociale delle tratte stradali su cui essa opera. Successivamente, attraverso un graduale un percorso di partenariato pubblico-privato, la Regione procederà alla dismissione della partecipazione azionaria, dopo la definizione del Piano regionale dei Trasporti Pubblici Locali e l'adozione di misure atte a realizzare condizioni di sostanziale concorrenza tra gli operatori del settore, ferme restando le clausole di salvaguardia a tutela dei livelli occupazionali.
   Il patrimonio immobiliare della Società, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, sarà oggetto di valorizzazione sotto il coordinamento della Ragioneria generale sulla base delle direttive dell'Assessore dell'economia.
2. Nell'area strategica "servizi ausiliari" (art. 20, comma 2 lett. b), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società Beni Culturali S.p.A. che, previo scioglimento anticipato, e rilevando le attività ed il personale delle Società Multiservizi S.p.A. e di Biosphera S.p.A. in liquidazione, sarà trasformata in una Società Consortile per Azioni con la denominazione **Servizi Ausiliari Sicilia** S.C.p.A. (S.A.S. S.C.p.A.) che opererà secondo le modalità dell'*in house providing*. La nuova società sarà organizzata in tre rami di azienda, dotati ciascuno di autonomia e di organizzazione unitaria, ed acquisirà per intero l'organico in atto presente nelle due società in liquidazione, Biosphera e Multiservizi, che gestirà adottando, ove possibile, un unico contratto di lavoro che verrà applicato senza che ciò determini alcun incremento dei costi in essere alla data di presentazione del progetto di riordino dal Governo regionale di cui in premessa. Ove possibile e conveniente, la nuova società valuterà e definirà in via transattiva la risoluzione del contenzioso in essere presso le tre società. Restano salve le posizioni creditorie vantate dalle società interessate dal processo di concentrazione nei confronti dei diversi rami dell'Amministrazione regionale.
3. Nell'area strategica "promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato" (art. 20, comma 2 lett. c), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società Cinesicilia S.r.l. che, previo ampliamento ed integrazione dell'oggetto sociale con l'introduzione dell'attività rivolta alla promozione turistica del territorio e previa modifica della sua natura giuridica, ingloberà le competenze ed il personale della Quarit S.C.p.A. che verrà posta, pertanto, in liquidazione.
4. Nell'area strategica "sviluppo e innovazione" (art. 20, comma 2 lett. d), della L.R. 12 maggio 2010, n.11 e succ. mod. ed int.) viene mantenuta la Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., per consentire il trasferimento alla Regione di risorse nazionali da investire nella creazione e nello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Sulla base della sussistenza delle opportune condizioni, secondo quanto previsto nel parere della II^ Commissione Legislativa dell'A.R.S. ed al fine di meglio integrare e coordinare le mission aziendali, realizzando sinergie ed economie di scala, la Regione potrà procedere ad attrarre nell'alveo della nuova Società *IRFIS FinSicilia* S.p.A. interamente pubblica, quale società controllata, mantenendone comunque l'autonomia organizzativa ed operativa.
5. Nell'area strategica "attività informatiche e I.C.T. della Regione" (art. 20, comma 2 lett. e), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società Sicilia e-Servizi S.p.A. dotata di un management adeguato agli obiettivi strategici della Regione nel settore e di personale reclutato nel rispetto dell'art.18 della legge 133/2008, il cui andamento gestionale e le relative attività verranno puntualmente verificate dai competenti uffici del Dipartimento regionale Bilancio e

Tesoro – Ragioneria Generale della Regione. La società dovrà dare tempestiva esecuzione alle determinazioni assunte dal socio Regione in esito agli approfondimenti in atto, anche in sede parlamentare, sui contratti di servizio ed assicurare la massima informazione al socio pubblico sul conseguimento dei fin sociali e le economicità conseguite dall'amministrazione mediante il ricorso al modulo organizzativo del partenariato pubblico-privato.

6. Nell'area strategica **"gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale"** (art. 20, comma 2 lett. f), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società **Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.** quale soggetto affidatario *in house* dei servizi in questione previa acquisizione dell'intero pacchetto azionario, in considerazione del valore strategico del settore immobiliare. La società opererà in conformità a quanto previsto dall'art.9 della L.R. 17/2004 e succ. mod. ed int.
7. Nell'area strategica **"servizi di emergenza sanitaria"** (art. 20, comma 2 lett. g), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società **Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.** per la quale, con riguardo alla gestione della partecipazione azionaria della Regione, si intende qui integralmente richiamato il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n.10081/13.11.11 del 1° aprile 2011, di cui alle premesse del presente Decreto, ove si afferma che la predetta gestione, rientra nella competenza dell'Assessorato regionale dell'Economia, così come prevista e disciplinata dall'art.8, comma 1, L.r. 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art.2, comma 6, L.r. 16 dicembre 2008, n.19, secondo i precisi ambiti nel medesimo parere delimitati.
8. Nell'area strategica **"servizi di riscossione dei tributi"** (art. 20, comma 2 lett. h), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) la Società **Serit S.p.A.**, mediante procedura di fusione cosiddetta "inversa", entro tre mesi dall'adozione del presente decreto, o nel tempo ulteriore strettamente necessario al fine del massimo contenimento della spesa pubblica, incorpora la controllante Riscossione Sicilia S.p.A., assumendo al contempo la denominazione di quest'ultima.
9. Nell'area strategica **"credito"** (art. 20, comma 2 lett. i), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società **IRFIS S.p.A.** che, trasformata in società finanziaria interamente pubblica con denominazione **IRFIS FinSicilia S.p.A.** esercita le attività finanziarie di cui all'Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 107 del T.U.B. (D. Lgs. n.385/1993). La società opererà quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria, a sostegno di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del territorio regionale ed potrà eventualmente avvalersi, previa delibera di Giunta, portata a conoscenza della Commissione Legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, di fondi provenienti da **CAPE-Regione Siciliana SGR S.p.A.** Ove ravvisate le circostanze, non è esclusa la possibilità che la Regione, socio unico di Irfis FinSicilia s.p.a., possa determinarsi per la successiva evoluzione della società in soggetto bancario.

   Come specificato al precedente comma 4 del presente articolo, sulla base della sussistenza delle necessarie condizioni, anche alla luce di quanto precisato dalla Commissione Bilancio dell'A.R.S., potrà essere valutata la possibilità che Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., mantenendo la propria autonomia organizzativa ed operativa, potrà essere trasferita ad IRFIS FinSicilia S.p.A., che ne assumerà il controllo.
10. Nell'area strategica **"ricerca"** (art. 20, comma 2 lett. j), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società **Sicilia e-Ricerca S.p.A.**, per favorire la crescita del tessuto economico e produttivo del territorio regionale. La società, secondo le linee strategiche già definite nella Convenzione Quadro stipulata con la Regione, definirà le proprie attività nel contesto del Piano operativo e strategico triennale.
11 Nell'area strategica **"attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale"** (art. 20, comma 2 lett. k), della L.R. 12 maggio 2010, n.11), nelle more della definizione dell'assetto normativo nei settori di attività della società, avuto riguardo

alle più recenti evoluzioni dell'ordinamento, è mantenuta *"medio tempore"* la Società Siciliacque S.p.A.

12. Nell'area strategica "settore agroalimentare" (art. 20, comma 2 lett. l), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A. che, al fine assicurare effettivi margini di redditività, opererà previa redazione di un articolato piano industriale.
13. Nell'area strategica "salvaguardia del territorio e dell'ambiente" (art. 20, comma 2 lett. m), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) opera la Società Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., previa integrazione dell'oggetto sociale.Il mantenimento della società con l'attuale assetto "pubblico-privato" si coniuga con le finalità della legge istitutiva della società che, potendo riccorrere a finanziamenti nell'ambito dei PON e di altre misure comunitarie, opererà in settori di elevato valore strategico.
14. Nell'ambito della nuova area strategica "politiche attive del lavoro" (art. 20, comma 3, della L.R. 12 maggio 2010, n.11) e' mantenuta la Società Lavoro Sicilia S.p.A.

Art.3
(Dismissione partecipazioni non strategiche)

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con le modalità previste dalla normativa vigente e con l'obiettivo di massimizzare l'introito economico per l'erario regionale, la Ragioneria Generale della Regione provvede ad avviare, sulla base delle direttive dall'Assessore regionale per l'Economia, tutte le procedure necessarie alla dismissione della partecipazione della Regione siciliana, strategicamente non rilevante per il perseguimento dei fini istituzionali della stessa, nella Italkali s.p.a.
2. Alla dismissione di cui al comma 1 del presente articolo si procederà attraverso la nomina di un *advisor* per la determinazione del valore della quota azionaria, nonché per la scelta dell'acquirente, che avverrà attraverso procedure di evidenza pubblica.

Art. 4
(Adempimenti organizzativi e funzionali)

1. Oltre alle eventuali modifiche statutarie che, nel rispetto della normativa vigente, di volta in volta saranno richieste dalla Regione nell'esercizio delle proprie competenze sociali, entro 90 giorni dalla data di registrazione del presente decreto le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, compatibilmente con eventuali patti parasociali sottoscritti con altri soci nel qual caso dovrà richiederei la modifica degli stessi secondo le previsioni del presente decreto, adeguano i propri statuti alla normativa vigente nonché alle seguenti disposizioni, anche al fine di inverare, se del caso, le condizioni dell'affidamento secondo i principi dell'*in house providing:*

a. inserimento di clausole che prevedano che tutti i componenti degli organi amministrativi siano dotati di requisiti di professionalita' ed onorabilità, propri dell'ordinamento sezionale, se esistente, o comunque facendo ricorso ai principi generali in materia di società pubbliche ed assicurino adeguatamente ai soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.
b. inserimento di clausole sociali che prevedano puntualmente le modalità attraverso le quali assicurare i flussi informativi e/o documentali necessari all'esercizio dell'attività di direzione e controllo da parte della Regione stessa;
c. prevedere modalità di nomina degli Organismi di Vigilanza secondo il modello previsto dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

d. inserimento di clausole che identifichino quale giusta causa di revoca degli amministratori, anche l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità;

e. prevedere clausole che identifichino quale giusta causa di revoca dei componenti degli organi di controllo anche il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione;

f. previsione che soltanto al Presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative e previa delibera dell'assemblea dei soci;

g. soppressione della carica di Vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero previsione che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente per l'esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

h. prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera f), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, e soltanto a quest'ultimo potranno essere riconosciuti compensi ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile, fermi restando i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

i. prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera f), fermo quanto previsto ai sensi della lettera a), la possibilità che l'organo di amministrazione, con ampia ed articolata motivazione che ne giustifichi l'adozione, conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

j. prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

k. prevedere che a ciascun componente dei comitati con funzioni consultive o di proposta, ivi compresi gli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, eventualmente costituiti può essere riconosciuto un compenso complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo. In ogni caso deve essere limitata ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ed accompagnata da congrua motivazione che ne evidenzi i benefici.

l. inserimento di clausole che prevedano l'adozione dei princip del *"Codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione"* di cui alla Deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009, ed in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai subcontratti, nonché l'istituzione della figura del *"Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari"* senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

m. previsione che, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore di Società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;

n. previsione che gli amministratori delle società che per più di tre esercizi finanziari hanno registrato peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali decadono dalla carica, salvi restando gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l l'azione di responsabilità.

2. Al fine di garantire un più efficiente controllo sugli atti più importanti di gestione, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione avranno cura di trasmettere, entro 15 giorni dalla celebrazione dell'adunanza, copia dei verbali delle deliberazioni adottate dai propri organi amministrativi al Servizio Partecipazioni e Liquidazioni della Ragioneria Generale che potrà disporre

apposite verifiche a campione sugli atti deliberati ed un monitoraggio sulle società per tipologia di atto.

3. Ai fini dell'esercizio del controllo sulle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, in special modo su quelle destinatarie di affidamenti *in house*, secondo quanto già sancito con la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato dell'Economia, ogni società dovrà trasmettere alla Ragioneria Generale della Regione la seguente documentazione:

a. una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
d. un *report* economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
e. un *report* sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
f. un *report* con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;

oltre il *memorandum* sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

4. La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte delle società che gestiscono servizi affidati *in house providing* costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

Art.5
(Riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo)

1. La Ragioneria Generale della Regione provvede a verificare che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art.20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, con le decorrenze ivi previste.

Art. 6
(Riequilibrio di genere)

1. La Regione, nella composizione degli organi amministrativi e di controllo delle Società a partecipazione regionale, applica il principio di pari opportunità tra donne e uomini sancito dall'art. 51 della Costituzione nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 198 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7
(Norme di carattere generale)

1. Alla dismissione delle partecipazioni di cui agli articoli precedenti si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi statali e regionali in materia.

2. Con cadenza semestrale il Ragioniere Generale presenta all'Assessore regionale per l'Economia ed alla competente II^ Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni di cui al presente decreto.
3. I beni mobili ed immobili di proprietà delle società poste in liquidazione che residuano al termine della procedura di liquidazione, sono trasferiti senza indugio al patrimonio della Regione.
4. A seguito del riordino delle Società partecipate di cui al presente provvedimento la Ragioneria Generale della Regione esercita la funzione di controllo e monitoraggio delle Società partecipate dalla Regione con modalità coerenti a quanto indicato nelle direttive emanate di cui al presente decreto assessoriale.
5. La Ragioneria Generale entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto assessoriale fornirà alle società partecipate, in un apposita circolare, le opportune indicazioni e gli interventi organizzativi necessari per attuare adeguati sistemi di controllo interno.
6. Ove ne sussistano le condizioni giuridiche le società per azioni o a responsabilità limitata possono assumere la forma della società consortile.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessore regionale per l'Economia presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del presente decreto unitamente ad un *report* sull'attività di controllo effettuata a norma dell'art.4 del presente decreto che, a seguito della presa d'atto da parte della Giunta regionale, sono trasmessi per conoscenza all'Assemblea regionale siciliana per l'inoltro alla Commissione legislativa Bilancio.
8. L'Assessore regionale per l'Economia provvederà a formulare apposita proposta al Presidente della Regione sulle ulteriori iniziative da assumere in ordine alle partecipazioni societarie minoritarie della Regione siciliana e ad ogni altra operazione non contemplata nel presente decreto.

Art. 8
(Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa)

1. Ai sensi dell'art.16 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall'art. 76 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133, in materia di spesa per il personale, tenuto conto delle istruzioni contenute nelle Circolari n.15 del 28 settembre 2010, n.19 del 9 dicembre 2010 e n.5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato dell'Economia.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente sono osservate in sede di predisposizione dei budget e dei bilanci di esercizio. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica comporta la decadenza degli organi amministrativi.
3. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione e di controllo ed inviate alla Ragioneria Generale della Regione nonché alle competenti Amministrazioni attive.
4. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e costituiscono, in presenza dei presupposti di legge, ipotesi di responsabilità erariale e/o di azione sociale di responsabilità.
5. Per quanto applicabile, le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione si attengono alle disposizioni dell'art.18, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni.

6. E' comunque fatto espressamente divieto alle Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009 e comunque in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche.
7. Per il reclutamento del personale delle società a totale o prevalente partecipazione regionale, solo in presenza di deroga espressa al blocco delle assunzioni sancito dall'amministrazione regionale, si procede mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di legge e/o regolamentari.
8. Le Società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri. Tali società si avvalgono della centrale acquisti costituita dalla Regione siciliana. Per l'acquisizione dei servizi di gestione del personale, pianificazione e controllo, bilancio e contabilità prima di ricorrere a servizi esterni le società e gli enti di cui al presente decreto, al fine di realizzare una sinergia operativa e contenere i costi, dovranno interpellare una o più società regionali che siano dotate di specifiche professionalità alle quali potrà essere affidato il servizio nel rispetto della normativa in materia,
9. Per l'acquisizione di beni e servizi e, ove rientri nella previsione statutaria della società, per la realizzazione di opere pubbliche, le società applicano le norme della legislazione regionale in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Le disposizioni di dettaglio sono adottate con regolamento della società.
10. Nell'acquisizione di beni e servizi le società regionali di cui al presente decreto, richiedono l'attestazione che il contraente si obblighi, pena l'immediata rescissione in danno del contratto e richiesta risarcitoria, e sotto la propria responsabilità, a denunciare qualsiasi richiesta estorsiva proveniente dal racket o dal qualsiasi soggetto che richieda beni e/o utilità ingiustificate.
11. Ai sensi dell'art.22 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, i contratti relativi ai rapporti di consulenza stipulati con le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della società stipulante. La nomina dei consulenti e' subordinata alla precisazione che non sussistono professionalita' sufficienti e/o specializzate all'interno della struttura societaria per l'espletamento dell'incarico per il quale si ricorre all'esterno. Non possono conferirsi incarichi reiterati allo stesso consulente e/o professionista per periodi prolungati.
12. Le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, in conformità al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n.207 del 5 agosto 2011, salvo diversi e più rigorosi orientamenti normativi ed atti governativi di indirizzo.
13. Le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali che deve rilevarsi da ampia ed articolata motivazione in merito.
14. Le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, a far data dalla pubblicazione del presente decreto devono ridurre del 50%, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre Amministrazioni, salvo diversi e più rigorosi orientamenti della legge.
15. Presso ogni società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non può essere utilizzata più di un'auto di rappresentanza, con cilindrata non superiore a quella prevista dalla legge per le

pubbliche amministrazioni. La violazione della presente disposizione determina la responsabilità amministrativa per gli organi sociali.

16. Ai dirigenti delle Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione è fissato un tetto massimo della retribuzione omnicomprensiva e globale annua in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30 per cento.
17. Dell'applicazione puntuale ed integrale delle disposizioni del presente decreto gli amministratori fanno formale attestazione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio della società, salve ed impregiudicate restando le misure di controllo di competenza degli organi sociali, che danno specifica comunicazione alla competente Amministrazione regionale attiva ed alla Ragioneria Generale della Regione, nonché di quelli a qualsiasi titolo a tal fine formalmente preposti dall'amministrazione regionale. La violazione delle richiamate prescrizioni va valutata ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità.

Art. 9
(Disposizioni in materia di contenziosi)

1. Nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica e con l'obiettivo di evitare lunghi e onerosi procedimenti giudiziari, in tutti quei casi di controversie insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione delle Convenzioni e dei Contratti di servizio stipulati dalle società a totale partecipazione della Regione Siciliana con gli Assessorati e/o Dipartimenti regionali, si dispone che prima di adire l'Autorità Giudiziaria si esperiscano tentativi di componimento bonario del disaccordo insorto.
2. A tale scopo, sulla base di specifiche richieste avanzate dalle società, le controversie saranno sottoposte all'esame di apposita commissione che, con il coordinamento del competente Servizio della Ragioneria Generale, sarà composta da un rappresentante dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e, di volta in volta, da un rappresentante della società richiedente e da un rappresentante dell'Assessorato/Dipartimento committente e sottoscrittore del contratto di servizio.
3. La commissione avrà 30 giorni di tempo dalla data della richiesta per risolvere la controversia insorta, ovvero per individuare il percorso più efficace per il componimento bonario.
4. Qualora le società di cui al comma 1 ritengano di accedere agli strumenti di tutela giurisdizionale e/ arbitrale senza il preventivo esperimento del tentativo di bonario componimento della controversia insorta, tale comportamento sarà oggetto di doverosa comunicazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti nell'ambito delle funzioni in materia di controllo della spesa pubblica e dovrà essere oggetto di apposita valutazione ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità.
5. I rappresentanti della Regione Siciliana nelle società partecipate non rientranti tra quelle di cui al comma 1, pongono in essere ogni iniziativa utile affinchè la società si uniformi ai principi di cui ai commi precedenti.

Art. 10
(Trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

1. Le Società Regionali a totale o prevalente capitale pubblico regionale in quanto dirette destinatarie delle *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"* devono adeguare la propria organizzazione e le attività di natura amministrativa alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2011, n.5, pubblicata nella G.U.R.S. parte I dell'11 aprile 2011 Le società regionali in

questione, in ottemperanza agli atti d'indirizzo dell'Assessore per l'Economia e dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica dovranno attenersi ai criteri ivi indicati, in materia di termini di conclusione del procedimento, accesso ai documenti ed a tutte le previsioni in materia di trasparenza amministrativa,

2. Le Società regionali a totale o prevalente capitale pubblico, quindi, per ciascuna tipologia di procedimento adottato devono provvedere, con apposito regolamento, a fissare i termini massimi di durata (non superiori a 60 giorni ovvero a 150 giorni), oltre il termine di 30 giorni entro cui concludere i procedimenti di natura amministrativa.
3. Il regolamento deve essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima e quindi entro il 26 ottobre 2011. In mancanza, il termine di conclusione del procedimento rimane fissato in 30 giorni e cessano di avere efficacia termini finali diversi, precedentemente fissati. In ogni caso, i nuovi termini di conclusione fissati non hanno efficacia retroattiva e pertanto non si applicheranno ai procedimenti già avviati.
4. Ogni Società partecipata, obbligata al rispetto della norma in argomento, individuerà al proprio interno un soggetto deputato a verificare e monitorare la corretta applicazione della norma, stante che la mancata o ritardata emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web istituzionali.
6. La Ragioneria Generale della Regione, sulla base delle competenze ascritte in materia di società partecipate, accerterà la puntuale osservanza della legge in argomento.

Art. 11

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà disponibile sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Economia.

Palermo, 28 SET. 2011

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao

Il Ragioniere generale
Dott. Vicenza Emanuele

Il Dirigente del Servizio
Partecipazioni e Liquidazioni
Dott.ssa Filippa Maria Palagonia

D.A. n. 2333

pf 6355

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali: Ordinamento e del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

VISTO il D.P.Reg. n. 544/Area 1^/S.G. del primo ottobre 2010 con il quale l'Assessore Regionale Prof. Avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato dell'Economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione;

VISTO il Decreto n. 1720 del 28 settembre 2011 di questo Assessorato relativo al riordino delle Società a totale e maggioritaria partecipazione regionale secondo le aree strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

VISTA la nota prot. n. 8970/CP-PG del 09 novembre 2011 con la quale la II^ Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" chiarisce che con riferimento al parere vincolante dalla stessa reso ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in merito alla proposta di riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, con specifico riferimento all'area strategica "Servizi Ausiliari", nell'identificare nella rinnovata società "Beni Culturali S.p.A." la società pubblica di riferimento del settore, chiamata a gestire i contratti oggi vigenti presso le tre società Beni Culturali S.p.A., Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., ha inteso evidenziare, sotto il profilo dell'assetto occupazionale, la necessità di favorire, attraverso la via transattiva la risoluzione del contenzioso in atto esistente presso le tre menzionate compagini, soluzione questa da valutare in maniera rigorosa e puntuale e

su presupposti di ragionevolezza e convenienza, dalle stesse società in essere nella fase antecedente l'accorpamento al fine di evitare, ove possibile, alla società risultante di ereditare situazioni irrisolte che determinerebbero indubitabilmente un aggravio fin dalla fase di avvio;

RAVVISATA la necessità di dover sottolineare che la risoluzione dei contenziosi di cui sopra va riferita a quelli insorti anteriormente alla data di pubblicazione (avvenuta il 03 ottobre 2011) sul sito istituzionale della Regione Siciliana del su richiamato decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011;

RITENUTO inoltre necessario richiamare i principi enunciati dalla Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed in particolare dall'art. 31, in materia di "*personale*";

RAVVISATA la necessità di dover chiarire che dal tetto massimo di spesa previsto dal comma 12, art. 8 del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, si ritiene esclusa la spesa eventualmente sostenuta dalle Società per la pubblicazione degli estratti dei bilanci annuali, laddove, per tale fattispecie di spesa, sia ritenuta preminente l'informazione ai cittadini rispetto al principio di contenimento della spesa;

RITENUTO necessario modificare ed integrare il comma 2 dell'art. 2 nonchè il comma 12 dell'art. 8 del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni in premessa richiamate, il comma 2 dell'art. 2 del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, è così modificato:

Nell'area strategica **"servizi ausiliari"** (art. 20, comma 2 lett. b), della L.R. 12 maggio 2010, n.11) è mantenuta la Società **Beni Culturali S.p.A.** che sarà trasformata in una Società Consortile per Azioni con la denominazione **"Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. (S.A.S. S.C.p.A.)"** che opererà secondo le modalità dell'*in house providing*. La nuova società sarà organizzata in tre rami di azienda (Servizi strumentali alla Regione, sanità e territorio), dotati ciascuno di autonomia e di organizzazione unitaria, ed acquisirà per intero l'organico in atto presente nelle due società in liquidazione, Biosphera e Multiservizi, che gestirà adottando, ove possibile, un unico contratto di lavoro che verrà applicato senza che ciò determini alcun incremento dei costi in essere alla data di presentazione del progetto di riordino dal Governo regionale di cui in premessa. La nuova società per il perseguimento degli scopi sociali procederà, nel rispetto delle normative vigenti in materia, all'assunzione del personale delle due società in liquidazione Biosphera e Multiservizi. La Società consortile nell'attivazione delle procedure di assunzione terrà conto del principio secondo il quale il trattamento giuridico ed economico non potrà essere superiore al limite stabilito per i dipendenti regionali, nonchè alle modalità di trattamento di eventuali eccedenze, nel caso in cui il maturato economico sia superiore al predetto limite.

Sotto il profilo dell'assetto occupazionale, si rende necessario favorire attraverso la via transattiva la risoluzione dei contenziosi in atto esistenti alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, presso le tre su menzionate compagini. Tale soluzione, valutata in maniera rigorosa e puntuale e su presupposti di ragionevolezza va esperita, ove possibile e conveniente, considerando tutti i benefici, onde evitare, qualora possibile, che la rinnovata società erediti situazioni irrisolte che determinerebbero senza dubbio un aggravio fin dalla fase di avvio della nuova compagine societaria. Restano salve le posizioni creditorie vantate dalle società interessate dal processo di concentrazione nei confronti dei diversi rami dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Per le motivazioni in premessa richiamate, il comma 12 dell'art. 8 del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, è così modificato:

Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20%

della spesa sostenuta nell'anno 2009, in conformità al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, salvo diversi e più rigorosi orientamenti normativi ed atti governativi di indirizzo. Si intende esclusa dal predetto limite la spesa eventualmente sostenuta dalle suindicate società per la pubblicazione di estratti di bilanci annuali, ove – con riguardo a tale fattispecie – ritengano preminente l'informazione ai cittadini rispetto al principio di contenimento della spesa.

Art. 3

Restano ferme e immutate le altre previsioni contenute nel D.A. n. 1720 del 28 settembre 2011.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà disponibile sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Economia.

Palermo, 23 NOV. 2011

Il Ragioniere Generale
Dott. Vincenzo Emanuele

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni e Liquidazioni
Dott.ssa Filippa Maria Palagonia

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao

D.A. n. 28/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali: Ordinamento e del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. n. 544/Area 1^/S.G. del primo ottobre 2010 con il quale l'Assessore Regionale Prof. Avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato dell'Economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione;

VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 contenente "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" ed in particolare l'articolo 13 relativo al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n.11 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

VISTA la Circolare n.15 del 28 settembre 2010 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, recante disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, rispettivamente sulle spese per collaborazioni e consulenze e sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni;

VISTA la Circolare n.19 del 9 dicembre 2010 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante disposizioni attuative

dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 sul Patto di stabilità regionale;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 10081/13.11.11 del 1° aprile 2011 recante "Ente pubblico e privato. Partecipazioni regionali. Competenza Assessorato regionale dell'Economia. Fondazioni di partecipazione e S.E.U.S.. Profili di responsabilità", reso su richiesta formulata dall'Assessore per l'Economia, giusta nota prot. n. 782/Gab dell'11 febbraio 2011;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, le disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso nonché per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante atti di indirizzo per le Società partecipate dalla Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012;

VISTO il proprio decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, relativo al riordino delle Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, secondo le aree strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

VISTO il proprio decreto n. 2333 del 23 novembre 2011, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 2 del succitato decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

RITENUTO che, secondo il parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione prot. n. 20073 del 12 luglio 2012, l'articolo 4 del citato decreto legge, che detta disposizioni in materia di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione delle società pubbliche, è immediatamente applicabile nella Regione siciliana;

RAVVISATA l'esigenza di realizzare le condizioni per rafforzare il regime di controllo analogo della Regione sulle attività effettuate dalle Società a totale partecipazione regionale destinatarie di affidamenti in *house providing*;

CONSIDERATO che a tal fine occorre indicare nei confronti delle società predette specifici adempimenti correlati ad un legittimo ed incisivo esercizio del controllo analogo, anche alla luce dell'evoluzione della recente normativa direttamente applicabile nell'ordinamento regionale;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il concorso al contenimento della spesa pubblica regionale anche attraverso l'adeguamento delle politiche di bilancio delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale alle disposizioni alle quali e' assoggettata l'amministrazione per il rispetto del patto di stabilità nonché di tutte le altre disposizioni di contenimento della spesa, esigenza questa che e' stata confermata in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto generale per l'anno 2011;

CONSIDERATO che il presente decreto non modifica il decreto concernente il riordino delle società partecipate, di cui all'art. 20 della l.r. n.11/2010, ma si limita a dettare disposizioni applicative del d.l. n. 95/2012, come precisato direttamente applicabile nell'ordinamento regionale;

RITENUTO urgente intervenire affinché siano garantiti i livelli di riduzione della spesa delle Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale alle quali si applica già la disciplina sul patto di stabilita';

RITENUTO pertanto necessario emanare per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale ulteriori disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa, in armonia con le disposizioni recate con l'art. 4 del citato decreto legge n. 95/2012;

RITENUTO altresì di dover compendiare la presentazione del disegno di legge "Interventi urgenti per la riduzione della spesa pubblica della Regione" alla Giunta regionale, con atto amministrativo ad esso coerente, che consenta di dispiegare immediatamente gli effetti sul contenimento della spesa in un comparto - qual'è quello delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione - che evidenzia rilevanti perdite di esercizio;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni in premessa richiamate, sono emanate le seguenti disposizioni:

1. Le società a totale o prevalente partecipazione regionale non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Le predette società entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto presentano il piano delle riduzioni, da adottare con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Tutte le spese relative ad incarichi di consulenze, nomine di esperti, attività di propaganda e pubblicità, comunicazione e rappresentanza a qualsiasi titolo, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, devono comunque essere sottoposti a preventiva autorizzazione del Dipartimento Ragioneria generale, con attestazione del rispetto dei parametri di riduzione programmata della spesa e del patto di stabilità.
3. Presso ogni società può essere autorizzato l'uso di un numero di apparecchi telefonici cellulari nonché altri dispositivi quali *tablet, smartphone* etc. e di relativi contratti, non superiore al 30 % del numero complessivo di amministratori, organi di controllo e dirigenti. Ogni violazione del predetto limite costituisce ipotesi di responsabilità erariale.
4. Coerentemente con le disposizioni legislative vigenti in materia di riduzione dei costi e contenimento della spesa pubblica, le predette società si attiveranno, in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre ogni forma di salario accessorio e/o *benefit* per tutto il personale dirigenziale e di comparto.
5. I locali degli immobili non utilizzati o parzialmente utilizzati dalle società a totale partecipazione regionale dovranno essere resi disponibili per l'utilizzo da parte di altre società analogamente partecipate. E' fatto divieto alle predette società di stipulare o rinnovare contratti di locazione prima di aver verificato, con attestazione del direttore generale e/o del Presidente, che non sussistano altre possibilità di allocazione della società presso immobili di altre società regionali o della stessa Regione.
6. Le spese di trasferta degli amministratori non sono possono eccedere il 10 per cento dell'emolumento, determinato ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 11/2010, mentre quelle dei

direttori generali non possono eccedere il 5 per cento del compenso stabilito contrattualmente.

7. E fatto divieto di far gravare sui bilanci delle società premi ed oneri assicurativi di cui a qualsiasi titolo siano beneficiari gli amministratori, i sindaci, e, compatibilmente con i contratti collettivi, i dirigenti;
8. L'Assessorato regionale dell'economia verifica il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori ed i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni, i compensi ed i corrispettivi a qualsiasi titolo erogati in virtù dei contratti stipulati.
9. E' fatto divieto, in applicazione del d.l. 95/2012, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra le società a totale partecipazione regionale, diretta o indiretta, e l'amministrazione regionale; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
10. Gli ordini del giorno inerenti le convocazioni dei consigli di amministrazione delle società sono preventivamente comunicati, per via telematica, all'Assessorato regionale dell'economia – Servizio Partecipazioni e Liquidazioni, entro e non oltre i tre giorni prima della data di convocazione.
11. Le delibere adottate dai consigli di amministrazione ed i relativi verbali sono trasmessi, anche per via telematica, entro e non oltre cinque giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale dell'economia – Servizio Partecipazioni e Liquidazioni – che in merito può esprimere le proprie osservazioni ai fini della legittimità, della contenimento della spesa, ed in generale della rispondenza agli indirizzi di direzione e coordinamento che sostanziano il controllo analogo . L'Assessorato regionale dell'economia può, in ogni momento, chiedere alla società partecipata ai sensi dei precedenti commi, chiarimenti sulle deliberazioni adottate, le iniziative assunte e su qualsiasi altra questione inerente l'organizzazione o l'attività della società. Il riscontro deve essere dato entro e non oltre giorni cinque dalla richiesta.
12. In ogni caso le deliberazioni diventano esecutive dopo la pubblicazione sul sito *internet* delle società, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
13. I Presidenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale attestano, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente decreto, l'integrale rispetto delle previsioni dell'art. 20 della l.r. n. 11/2010, delle prescrizioni di cui ai decreti assessoriali nn. 1720/2011 e 2333/2011, nonché delle previsioni della l.r. n. 19 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
14. In caso di violazione dei vincoli dettati dall'art. 4 del d.l. n.95 del 2012 e delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni, compensi e corrispettivi erogati in virtù dei contratti stipulati. La violazione dei doveri di comunicazione ed informazione a carico degli amministratori e dei direttori generali determina i presupposti per la promozione dell'azione di responsabilità.

Art. 2

Restano ferme e immutate le altre previsioni contenute nel D.A. n. 1720 del 28 settembre 2011 e nel D.A. n. 2333 del 23 novembre 2011 che saranno coordinate con quelle di cui al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto viene comunicato direttamente alle Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, esplicando gli effetti nei loro confronti dall'avvenuta ricezione. Ai fini generali viene altresì pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Economia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2 0 LUG. 2012

REGIONE SICILIANA ★ UFFICIO DI GABINETTO ★ ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

L'Assessore
Prof. Dott. Gaetano Armao

Assessorato Regionale dell'Economia

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011
(integrato con il D.A. n.2333 del 23 novembre 2011)

Riordino delle società partecipate dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

L'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, mira ad attribuire un assetto finalmente organico al sistema delle partecipazioni regionali in società di capitali ed in imprese pubbliche ex art. 3, comma 28, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'obiettivo del "Piano di Riordino" è di ridurre il numero dei soggetti di riferimento di ogni area strategica ad una singola società a partecipazione regionale o ad una singola impresa pubblica.

Atti successivi all'art.20 della L.R.11/2010

- Circolare n.5 del 6 maggio 2011
- D.A. 1720 del 28 settembre 2011
- Circolare n.9 del 12 ottobre 2011
- D.A. n.2333 del 23 novembre 2011

D.A. n. 1720 del 28 settembre 2011

- ✓ definizione del procedimento di riordino delle partecipazioni regionali
- ✓ riduzione delle partecipazioni da 34 a 14
- ✓ introduzione di regole inerenti la razionalizzazione dei costi, l'efficacia e la legalità delle attività societarie

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

Adempimenti organizzativi e funzionali

- inserimento di clausole sociali che prevedano puntualmente le modalità attraverso le quali assicurare i flussi informativi e/o documentali necessari all'esercizio dell'attività di direzione e controllo da parte della Regione
- inserimento di clausole sociali per prevedere modalità di nomina degli Organismi di Vigilanza secondo il modello previsto dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- inserimento di clausole che identifichino quale giusta causa di revoca degli amministratori, anche l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento;
- previsione di clausole che identifichino quale giusta causa di revoca dei componenti degli organi di controllo anche il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione;
- soppressione della carica di Vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero previsione che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente per l'esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

Adempimenti organizzativi e funzionali (segue)

- soppressione della carica di Vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero previsione che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente per l'esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
- previsione che l'organo amministrativo possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, e soltanto a quest'ultimo potranno essere riconosciuti compensi ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile, fermi restando i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- Previsione del divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;
- previsione che a ciascun componente dei comitati con funzioni consultive o di proposta, ivi compresi gli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, può essere riconosciuto un compenso complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo;
- inserimento di clausole che prevedano l'adozione dei principi del *"Codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione"* di cui alla Deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009, e di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti e subcontratti, nonché l'istituzione della figura del *"Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari"* senza alcun compenso aggiuntivo;
- non potrà essere nominato amministratore di Società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

Adempimenti organizzativi e funzionali (segue)

Ai fini dell'esercizio del controllo sulle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, in special modo su quelle destinatarie di affidamenti *in house*, secondo quanto già sancito con la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato dell'Economia, ogni società dovrà trasmettere alla Ragioneria Generale della Regione la seguente documentazione:

- una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
- un *report* economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- un *report* sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
- un *report* con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;
- oltre il *memorandum* sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

- Riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo

- Applicazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, sancito dall'art.51 della Costituzione, nel rispetto del D. Lgs .198/2006 e ss.mm.ii.

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

Contenimento e razionalizzazione della spesa

- Ai sensi dell'art.16 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall'art. 76 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133, in materia di spesa per il personale.
- Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e costituiscono, in presenza dei presupposti di legge, ipotesi di responsabilità erariale e/o di azione sociale di responsabilità.
- E' fatto espresso divieto alle Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore del personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009 e comunque in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dell'Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche.
- Le Società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri. Tali società si avvalgono della centrale acquisti costituita dalla Regione siciliana. Per l'acquisizione dei servizi di gestione del personale, pianificazione e controllo, bilancio e contabilità prima di ricorrere a servizi esterni le società e gli enti di cui al presente decreto, al fine di realizzare una sinergia operativa e contenere i costi, dovranno interpellare una o più società regionali che siano dotate di specifiche professionalità alle quali potrà essere affidato il servizio nel rispetto della normativa in materia,

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

Contenimento e razionalizzazione della spesa

- Nell'acquisizione di beni e servizi le società regionali richiedono l'attestazione che il contraente si obblighi, pena l'immediata rescissione in danno del contratto e richiesta risarcitoria, e sotto la propria responsabilità, a denunciare qualsiasi richiesta estorsiva proveniente dal racket o dal qualsiasi soggetto che richieda beni e/o utilità ingiustificate.
- Ai sensi dell'art.22 della L.R. 11/2010 i contratti relativi ai rapporti di consulenza stipulati con le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della società stipulante.
- Le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, in conformità al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n.207 del 5 agosto 2011.
- Le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali.
- Presso ogni società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non può essere utilizzata più di un'auto di rappresentanza, con cilindrata non superiore a quella prevista dalla legge per le pubbliche amministrazioni. La violazione della disposizione determina la responsabilità amministrativa.
- Ai dirigenti delle Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione è fissato un tetto massimo della retribuzione omnicomprensiva e globale annua in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30 per cento.

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

Disposizioni in materia di contenziosi

Nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica nei casi di controversie insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione delle Convenzioni e dei Contratti di servizio stipulati dalle società a totale partecipazione della Regione Siciliana con gli Assessorati e/o Dipartimenti regionali, prima di adire l'Autorità Giudiziaria devono esperirsi tentativi di componimento bonario.

Sulla base di specifiche richieste avanzate dalle società, le controversie saranno sottoposte all'esame di apposita commissione che, con il coordinamento della Ragioneria Generale, sarà composta da un rappresentante dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e, di volta in volta, da un rappresentante della società richiedente e da un rappresentante dell'Assessorato/Dipartimento committente e sottoscrittore del contratto di servizio.

La commissione avrà 30 giorni di tempo dalla data della richiesta per risolvere la controversia insorta, ovvero per individuare il percorso più efficace per il componimento bonario.

D.A. n.1720 del 28 settembre 2011: punti cardine

Trasparenza per le società a partecipazione pubblica

Le Società Regionali a totale o prevalente capitale pubblico regionale in quanto dirette destinatarie delle *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"* devono adeguare la propria organizzazione e le attività di natura amministrativa alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2011, n.5.

Le società regionali in questione dovranno attenersi ai criteri ivi indicati, in materia di termini di conclusione del procedimento, accesso ai documenti ed a tutte le previsioni in materia di trasparenza amministrativa e per ciascuna tipologia di procedimento adottato devono provvedere, con apposito regolamento, a fissare i termini massimi di durata (non superiori a 60 giorni ovvero a 150 giorni), oltre il termine di 30 giorni entro cui concludere i procedimenti di natura amministrativa.

Il regolamento deve essere adottato entro il 26 ottobre 2011.

Ogni Società partecipata individuerà al proprio interno un soggetto deputato a verificare e monitorare la corretta applicazione della norma.

La mancata o ritardata emanazione del provvedimento determina responsabilità dirigenziale.

Aree strategiche individuate dalla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, comma 2.

Aree strategiche
Trasporti Pubblici
Servizi Ausiliari
Promozione dell'immagine della Sicilia, della Cultura, dell'attività Turistica e dell'artigianato
Energia
Sviluppo e innovazione
Salvaguardia del Territorio e dell'ambiente
Attività Informatiche e I.C.T. della Regione
Settore Agroalimentare
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare regionale
Attività di Captazione e/o Accumulo e/o Potabilizzazione e/o Adduzione di Acqua di Interesse Regionale
Servizi di Emergenza Sanitaria
Ricerca
Credito
Servizio di Riscossione dei Tributi

Area Strategica
Trasporti Pubblici

↓

Società di riferimento
AST S.P.A.

È mantenuta con l'attuale configurazione giuridica integralmente pubblica - la Società **Azienda Trasporti Siciliana S.p.A.**, tenuto altresì conto della rilevanza sociale delle tratte stradali su cui essa opera. Successivamente, attraverso un graduale percorso di partenariato pubblico-privato, la Regione procederà alla dismissione della partecipazione azionaria, dopo la definizione del Piano regionale dei Trasporti Pubblici Locali e l'adozione di misure atte a realizzare condizioni di sostanziale concorrenza tra gli operatori del settore, ferme restando le clausole di salvaguardia a tutela dei livelli occupazionali.
Il patrimonio immobiliare della Società, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, sarà oggetto di valorizzazione sotto il coordinamento della Ragioneria generale sulla base delle direttive dell'Assessore dell'economia.

Area Strategica
Servizi Ausiliari

Società di riferimento
BENI CULTURALI S.p.A.

BIOSPHERA SPA

MULTISERVIZI SPA

SOCIETÀ INCORPORATE

È mantenuta la Società **Beni Culturali S.p.A.** che rilevando le attività ed il personale delle Società Multiservizi S.p.A. in liquidazione e di Biosphera S.p.A. in liquidazione sarà trasformata in una Società Consortile per Azioni con la denominazione "**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. (S.A.S. S.C.p.A.)".** La nuova società opererà secondo le modalità dell'in house providing e sarà organizzata in tre rami di azienda (servizi strumentali alla Regione, sanità e territorio), dotati ciascuno di autonomia e di organizzazione unitaria.

Essa acquisirà per intero l'organico in atto presente nelle due società in liquidazione, Biosphera e Multiservizi, che gestirà adottando, ove possibile, un unico contratto di lavoro "ad invarianza di costi".

Sotto il profilo dell'assetto occupazionale, si rende necessario favorire attraverso la via transattiva la risoluzione dei contenziosi in atto esistenti alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, presso le tre su menzionate compagini. Tale soluzione, valutata in maniera rigorosa e puntuale e su presupposti di ragionevolezza va esperita dalle tre società, considerando tutti i benefici, onde evitare che la rinnovata società erediti situazioni irrisolte che determinerebbero senza dubbio un aggravio fin dalla fase di avvio della nuova compagine societaria.

Area Strategica

Promozione dell'immagine della Sicilia, della Cultura, dell'attività Turistica e dell'artigianato

↓

Società di riferimento

CINESICILIA SRL

↑

QUARIT SCPA

SOCIETÀ INCORPORATA

La Cinesicilia S.r.l. in data 31/08/2011 è stata già trasformata nella società Sicilia Turismo e Cinema S.p.A. che si colloca nell'area strategica normativamente prevista. La nuova società oggi possiede una nuova *governance* un ampio oggetto sociale comprendente anche le attività di promozione turistica del territorio siciliano e le competenze della società Quarit S.C.p.A., già in liquidazione.

Area Strategica
Sviluppo e innovazione

Società di riferimento
SVILUPPO ITALIA SICILIA SPA

Con l'identificazione della Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A quale unica Società pubblica regionale di riferimento dell'area strategica , si consente, in tal modo, la possibilità di ottenere il trasferimento alla Regione di rilevanti risorse nazionali da investire nell'ambito della creazione e nello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
Al fine di meglio integrare e coordinare le *'mission'* aziendali, si considera funzionale al riordino complessivo la possibilità che la Società in questione, nel medio periodo, possa essere attratta nell'orbita della rinnovata IRFIS interamente pubblica, come Società controllata, mantenendone, comunque, l'autonomia organizzativa ed operativa, sulla base della sussistenza delle necessarie condizioni da valutare d'intesa con la II^ Commissione Legislativa "Bilancio e Programmazione" .

Area Strategica
Attivita' Informatiche e I.C.T. della Regione

↓

Società di riferimento
SICILIA E-SERVIZI SPA

Considerata la peculiarità ed il valore strategico del settore di riferimento e l'esperienza fin qui maturata dalla Società Sicilia e-Servizi S.p.A. , la scelta di mantenere la Società , pur in presenza di un socio privato di minoranza (del quale è prevista comunque la fuoriuscita dalla compagine sociale) è risultata la più consona ai fini degli obiettivi strategici della Regione, fatto salvo il reclutamento del personale nel rispetto dell'art.1 della legge 133/2008.
Sul punto è il caso di ricordare quanto espressamente previsto al comma 6 dell'art. 20 della Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con particolare riferimento all'unica deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni ammessa dal Legislatore regionale in ordine a procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della legge.

Atteso il disposto del comma 5 dell'art.2 del D.A. n. 1720 del 28/09/2011 e delle indicazioni a tal uopo fornite dal prescritto parere vincolante rilasciato dalla II^ Commissione parlamentare dell'ARS, si ritiene che la realtà societaria in questione non necessiti, almeno nell'immediato, di alcuna modifica societaria.
È stato comunque previsto un rafforzamento degli strumenti di controllo in capo al competente Dipartimento regionale.

Area Strategica
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare regionale

Società di riferimento
SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE SPA

La Società Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A è la società di riferimento dell'area strategica, previa acquisizione da parte della Regione dell'intero pacchetto azionario.
Ciò al fine di assicurare il pieno controllo pubblico della società, in considerazione dell'importante valore strategico del settore in cui il soggetto giuridico in questione ha iniziato ad operare.
Attese le peculiarità contenute nell'articolo 8, comma 2, dello statuto sociale della società SPI S.p.A.,
sarà cura di questa Ragioneria Generale determinare il valore di cessione delle azioni dopo la definizione della procedura di arbitrato, già attivata dal socio privato in relazione delle attività dallo stesso svolte.La Società, resa interamente pubblica, svolgerà la sua mission, sia con riferimento al patrimonio immobiliare della Regione che con riguardo a quello detenuto dagli enti vigilati e finanziati, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 17 del 2004.

Area Strategica
Servizi di Emergenza Sanitaria

Società di riferimento
SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA

Il soggetto normativamente individuato per operare nell'area strategica "servizi di emergenza sanitaria", svolge la propria attività esclusivamente in favore della Regione siciliana e delle Aziende del Servizio sanitario regionale quale strumento operativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il Servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza, secondo le previsioni di cui all'art. 24 della l.r. 14 aprile 2009, n. 5.

Area Strategica
Servizio di Riscossione dei Tributi

Società di riferimento
SERIT SICILIA SPA

Si individua nella Società Serit Sicilia S.p.A. incorporante la Società Riscossione Sicilia S.p.A., la corrispondente Società pubblica regionale chiamata ad operare nell'area strategica.

Area Strategica
Credito

Società di riferimento
IRFIS SPA

Si mantiene, quale unica Società pubblica di riferimento dell'area strategica, la Società IRFIS S.p.A., trasformata in società finanziaria, interamente pubblica, iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B (Decreto legislativo n. 385/1993).
Si evidenzia come trasformazione dell'Istituto in società finanziaria possa rappresentare una soluzione "interinale" non escludente la possibilità di una successiva evoluzione dell'ente, in soggetto bancario, ove se ne manifestassero le circostanze.

Area Strategica
Ricerca

Società di riferimento
SICILIA E-RICERCA

In relazione al settore della "Ricerca" il D.A. n. 1720 del 28/09/2011, individua nella società Sicilia e-Ricerca SpA, l'unico soggetto pubblico regionale chiamato ad operare nella promozione della ricerca scientifica, tecnologica e nell'innovazione, secondo le linee strategiche definite dalla Convenzione Quadro stipulata con la Regione Siciliana [DRG n.238 del 19 luglio 2007 e DRG n. 1016 del 3 agosto 2007], in virtù della quale la società procederà a definire le proprie attività nel contesto di un Piano operativo e strategico triennale che, a norma di statuto, dovrà essere preventivamente approvato dall'unico socio nella opportuna sede assembleare.

Area Strategica
Attività di Captazione e/o Accumulo e/o Potabilizzazione e/o Adduzione di Acqua di Interesse Regionale

Società di riferimento
SICILIACQUE SPA

Sostanzialmente, attesa l'attuale situazione generale del settore idrico ed i recenti esiti referendari, nelle more di pervenire al riordino del relativo sistema in Sicilia, che lo allinei al nuovo assetto normativo nazionale, è individuata nel medio periodo quale unico soggetto a partecipazione regionale, anche se di minoranza, la Società Siciliacque S.p.A. già operante nel settore in questione. In ordine all'eventuale evoluzione del soggetto societario, allo stato attuale non è possibile prevedere alcuna circostanza che possa determinare la necessità di procedere ad una modifica strutturale della Società in questione.

Area Strategica
Settore
Agroalimentare

↓

Società di riferimento
MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA SPA

La Società Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A., è stata individuata quale unico soggetto partecipato maggioritariamente dalla Regione Siciliana per operare nell'area strategica in questione.

Area Strategica
Salvaguardia del Territorio e dell'ambiente

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DELLA SICILIA SCPA

La Società Parco Scientifico e Tecnologico S.p.A. è indicata come unica Società a partecipazione regionale operante nell'area Strategica. Ai fini dell'attuazione del riordino per il Parco Scientifico e Tecnologico si rende necessario procedere, previa condivisione degli altri partners, all'integrazione dell'oggetto sociale, attraverso la celebrazione di un'assemblea straordinaria, affinché la società possa operare in settori maggiormente strategici e ad elevato valore aggiunto, come il settore delle biotecnologie e quello della valorizzazione di competenze e metodologie di ricerca a livello comunitario, riguardanti l'ambito della salute e sostenibilità ambientale, a cui il Governo nazionale e la Comunità Europea mostrano particolare interesse.

Area Strategica
Energia

Non esiste una società corrispondente.

Area Strategica
Politiche attive del lavoro

↓

Società di riferimento
LAVORO SICILIA SPA

In considerazione della congiuntura sfavorevole del mercato del lavoro Siciliano è stata introdotta un'ulteriore ed apposita area strategica da dedicare interamente alle Politiche attive del lavoro.

È previsto l'avvio delle procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

Come ad esempio la Italkali S.p.A che non è ritenuta strategicamente rilevante

per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione Siciliana

CONSORZIO DI RICERCA
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SICILIA AGROBIO E
PESCA ECOCONPATIBILE SCRL

CONSORZIO DI RICERCA
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SICILIA TRASPORTI NAVALI,
COMMERCIALI E DA DIPORTO SCRL

CONSORZIO DI RICERCA
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SICILIA MICRO NANO SISTEMI SRL

ARCHELIOS SPA

Partecipazioni strategicamente non rilevanti da dismettere secondo procedure ad evidenza pubblica da individuare nel corso del 2011

UNICREDIT SPA

Società già poste in liquidazione

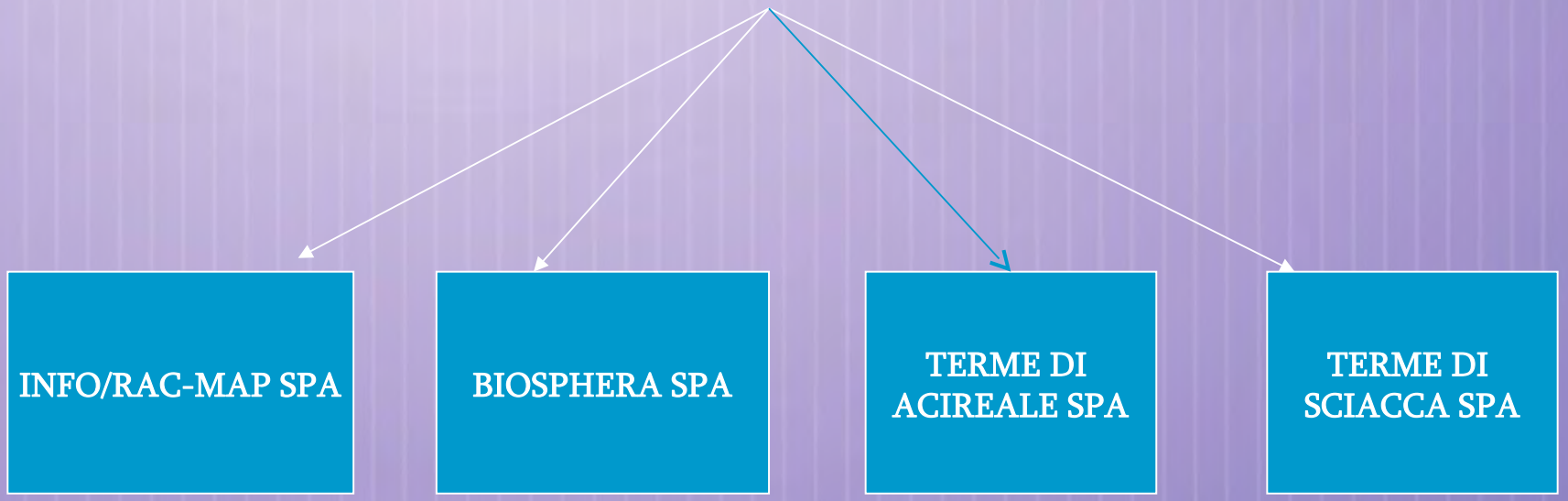

Con le modalità ed i termini previsti dall'art. 21 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, dismettere la partecipazione nella Società

TERME DI SCIACCA SPA

TERME DI ACIREALE SPA

Società a partecipazione minoritaria extra piano di riordino

CAPE SICILIA
PARTECIPAZIONE REGIONALE
49 %

STRETTO DI MESSINA
PARTECIPAZIONE REGIONALE
2.58 %

MEDITERRANEA HOLDING
PARTECIPAZIONE REGIONALE
37 %

Riepilogo delle Aree strategiche con le Società di riferimento

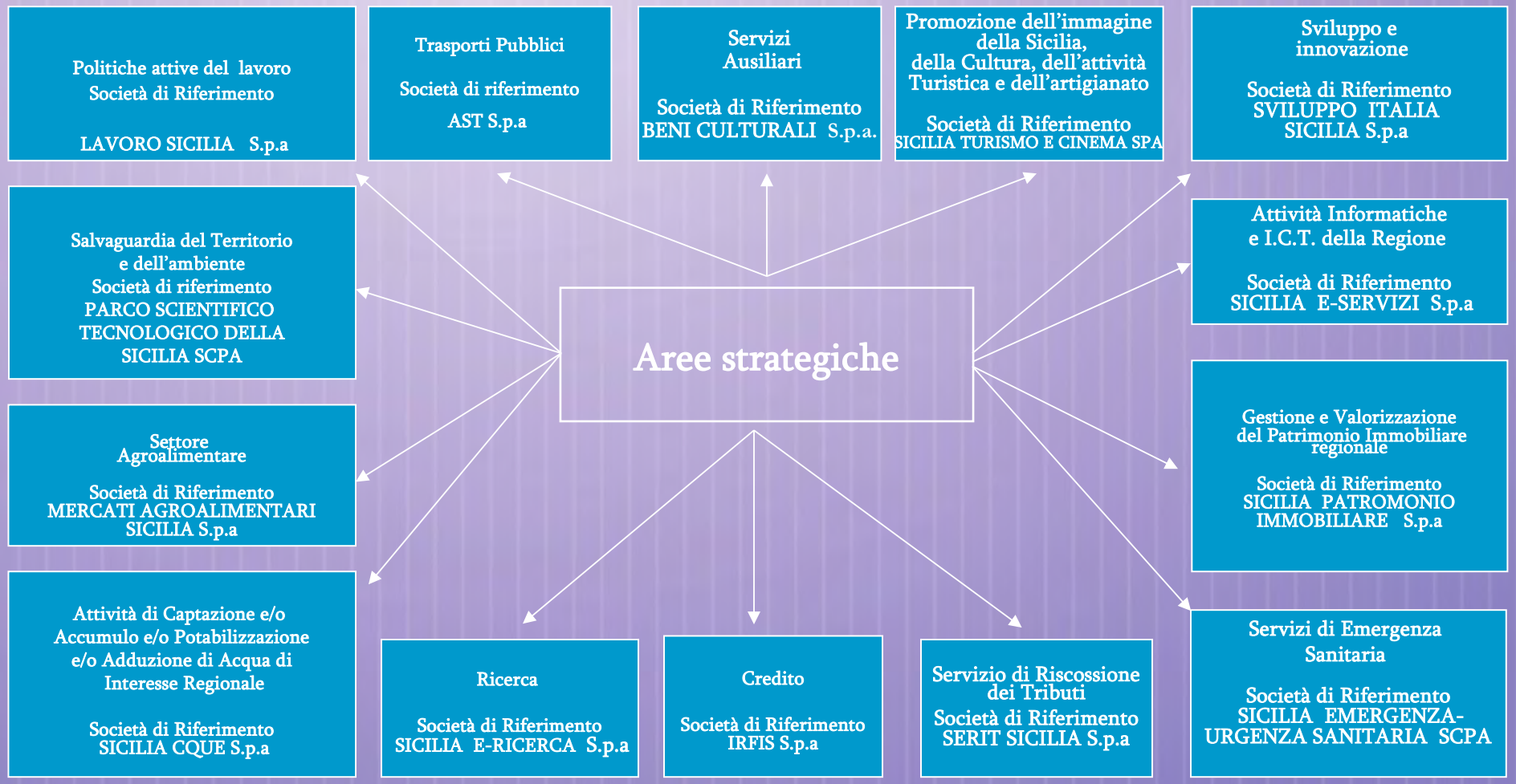

Organi delle Società partecipate pre riordino

ORGANI AMMINISTRATIVI 69 COMPONENTI	ORGANI DI CONTROLLO 68 COMPONENTI	REVISORI CONTABILI 14 COMPONENTI

Organi delle Società partecipate post riordino

ORGANI AMMINISTRATIVI 37 COMPONENTI	ORGANI DI CONTROLLO 28 COMPONENTI	REVISORI CONTABILI 5 COMPONENTI

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n 5338/GAB del 20 AGO. 2012

AST SpA
Palermo

Beni Culturali SpA
Palermo

Biosphera SpA in liquidazione
Palermo

CAPE SpA
Palermo

C.I.E.M. s.c.p.a. in liquidazione
Palermo

Sicilia Turismo e Cinema SpA
Palermo

INFO RAC-MAP SpA in liquidazione
Palermo

IRFIS FinSicilia SpA
Palermo

ITALKALI SpA
Palermo

Lavoro-Sicilia SpA
Palermo

Mercati Agroalimentari Sicilia s.c.p.a.
Catania

Multiservizi SpA in liquidazione
Palermo

Parco Scientifico e Tecnologico
della Sicilia s.c.p.a.
Catania

Quarit s.c.p.a. in liquidazione
Roma

Riscossione Sicilia SpA
Palermo

SIACE SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Innovazione SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Ricerca SpA
Palermo

Sicilia e-Servizi SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria s.c.p.a.
Palermo

Sicilia Patrimonio Immobiliare SpA
Palermo

Sviluppo Italia Sicilia SpA
Palermo

Terme di Acireale SpA in liquidazione
Acireale (CT)

Terme di Sciacca SpA in liquidazione
Sciacca (AG)

e p.c. Ragioniere Generale
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Sede

Al Dirigente Generale a.i.
Dipartimento regionale Finanze e Credito
Sede

OGGETTO: Direttiva.

La presente direttiva scaturisce dalla necessità di assicurare il concorso al contenimento della spesa pubblica regionale, anche attraverso l'adeguamento delle politiche di bilancio delle società a totale maggioritaria partecipazione regionale, alle disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione per il rispetto del patto di stabilità, nonché di tutte le altre disposizioni in materia di riduzione dei costi e contenimento della spesa; esigenza questa che è stata confermata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto generale per l'anno 2011.

Pertanto, dopo l'emanazione del D.A. n. 1720 del 28 settembre 2011, come modificato dal succesivo D.A. n. 2333 del 23 novembre 2011, è stato emanato il D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012, con il quale si è ritenuto di intervenire affinchè siano garantiti i livelli di riduzione della spesa alle società a totale o prevalente partecipazione regionale, alle quali si applica già la disciplina del patto di stabilità.

Premesso quanto sopra, si richiamano le società in indirizzo a dare pedissequa esecuzione agli adempimenti organizzativi e funzionali previsti nei decreti assessoriali sopracitati, nei modi e nei tempi ivi indicati, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese.

Inoltre, attesa l'immediata applicabilità nella Regione siciliana dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (come ritenuto nel parere reso dall'Ufficio legislativo e legale prot. n. 20073 del 12 luglio 2012), è fatto obbligo alle società interessate di attenersi alle prescrizioni recate dall'articolo 4 del citato decreto legge, con particolare riferimento alle disposizioni limitative in tema di assunzione di personale; di avvalimento di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; al trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio, dei singoli dipendenti.

Si rammenta in proposito – come già indicato nel D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012 - che ai sensi del comma 12 del menzionato art. 4 "in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutori o i dirigenti responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati".

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dal D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012 e dalle vigenti disposizioni in materia, le società a totale partecipazione regionale adotteranno ogni utile iniziativa affinchè:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali per favorire ulteriore efficacia nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di società, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche per le società soppresse in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi on-line;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio regionale, che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento della informatizzazione dei servizi;

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta rispetto ai costi di conservazione sostenuti nel 2011;

h) sia razionalizzata e ridotta la spesa per i consumi intermedi in modo da assicurare concreti risparmi corrispondenti a spese decrescenti rispetto a quelle effettuate nel 2011.

Per quanto sopra si invitano le Società in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle previsioni indicate nella presente direttiva.

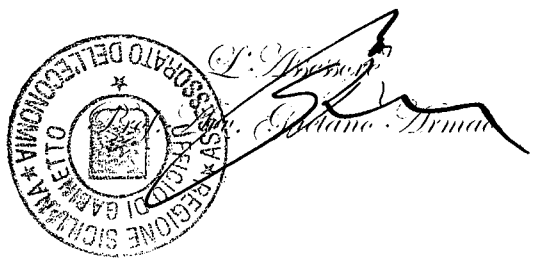

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n 5818 /Gab del 19 SET. 2012

Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
(Multiservizi –Biosphera-Beni Culturali spa)
Palermo

AST SpA
Palermo

CAPE SpA
Palermo

C.I.E.M. s.c.p.a. in liquidazione
Palermo

Sicilia Turismo e Cinema SpA
Palermo

INFO RAC-MAP SpA in liquidazione
Palermo

IRFIS FinSicilia SpA
Palermo

ITALKALI SpA
Palermo

Lavoro-Sicilia SpA
Palermo

Mercati Agroalimentari Sicilia s.c.p.a.
Catania

Parco Scientifico e Tecnologico
della Sicilia s.c.p.a.
Catania

Quarit s.c.p.a. in liquidazione
Roma

Riscossione Sicilia SpA
(Serit Sicilia SpA)
Palermo

SIACE SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Innovazione SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Ricerca SpA
Palermo

Sicilia e-Servizi SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria s.c.p.a.
Palermo

Sicilia Patrimonio Immobiliare SpA
Palermo

Sviluppo Italia Sicilia SpA
Palermo

Terme di Acireale SpA in liquidazione
Acireale (CT)

Terme di Sciacca SpA in liquidazione
Sciacca (AG)

e p.c. Ragioniere Generale
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Sede

Oggetto: Direttiva

Com'è noto l'art. 4, comma 3, del D.A. n. 1720/Gab del 28 settembre 2011, recante disposizioni in materia di riordino delle società partecipate, prescrive che: "*Ai fini dell'esercizio del controllo sulle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, in special modo su quelle destinatarie di affidamenti in house, secondo quanto già sancito con la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato dell'Economia, dovrà trasmettere alla Ragioneria Generale della Regione la seguente documentazione:*

a) omissis...

b) *copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, ecc...) di valore superiore a 25 mila euro;*"

Pertanto, in ragione della sopra riportata disposizione, codeste società, entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della presente direttiva, avranno cura di trasmettere al suddetto Dipartimento regionale, in qualità di amministrazione vigilante, e per conoscenza allo scrivente, tutti gli atti innanzi citati adottati successivamente alla data di emanazione del menzionato decreto assessoriale.

L'Assessore
On. Avv. Gaetano Armao
d'Ordine
Il Capo di Gabinetto Vicario

REPUBBLICA ITALIANA **REGIONE SICILIANA**
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
Ragioneria Generale della Regione
Servizio Partecipazioni e Liquidazioni
Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo
Tel. 091/7076790 - Fax 091/7076496
e-mail: servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 29089 Palermo, 6 Maggio 2011

Oggetto: Atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana.

CIRCOLARE N.5

Alle Società Partecipate dalla Regione Siciliana

Alla Segreteria Generale

All'Ufficio Legislativo e Legale

Ai Dipartimenti Regionali

Loro Sedi

e, p.c.: All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
Palermo

Agli On.li Assessori Regionali
Uffici di Gabinetto
Palermo

Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo
Via Notarbartolo, 8
Palermo

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Cordova, 76
Palermo

Facendo seguito agli atti di indirizzo diramati da questa Ragioneria Generale con nota prot. 25732 del 14/05/2008, nonché alle istruzioni fornite successivamente su talune misure introdotte dalle leggi finanziarie regionali per gli anni 2009, 2010 e 2011, in questa sede si forniscono ulteriori indicazioni esplicative, oltre a regole univoche idonee ad avviare una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, al fine di uniformare taluni comportamenti aziendali a criteri improntati ad una maggiore economicità e trasparenza, anche alla luce delle rilevanti novità introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come è noto, ai sensi **dell'art. 2 comma 6 della L.R. n. 19/2008** il **Presidente della Regione** esercita i diritti inerenti alla qualità di socio avvalendosi della Ragioneria Generale della Regione che svolge le funzioni relative di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. E'

altresì previsto che i contratti della Regione con le società partecipate per l'erogazione di servizi rientranti nell'oggetto sociale sono conclusi dall'Assessorato competente per materia.

Si ribadisce pertanto che ***nessuna attività gestionale*** può essere ascritta a questa Ragioneria Generale che, nello svolgere le funzioni di supporto al Presidente della Regione, nel momento in cui esercita il ruolo di socio pubblico, esplica attraverso il **Servizio Partecipazioni e Liquidazioni** le seguenti attività:

- Monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie possedute interamente o parzialmente dalla Regione;
- Elaborazione e diffusione delle direttive per il coordinamento delle partecipazioni;
- Mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dalla Regione e supervisione degli organi societari;
- Esercizio dei diritti dell'azionista;
- Gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;
- Gestione della banca dati sulle società partecipate dalla Regione;
- Partecipazione e coordinamento dei gruppi di studio sulle partecipazioni regionali e sulle privatizzazioni;
- Adempimenti relativi a nomine, designazioni, proposte di nomine e di designazioni riguardanti organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo delle società partecipate dalla Regione;
- Problematiche relative al riassetto societario per adeguamento a nuove normative o propedeutico alla dismissione o liquidazione.

La superiore precisazione si rende necessaria alla luce dei numerosi e svariati quesiti sovente non rientranti tra le competenze della Ragioneria Generale, spesso tendenti a riversare sul Socio delle responsabilità afferenti esclusivamente scelte gestionali e/o organizzative e ricercando, in taluni casi, la condivisione sulla possibilità di derogare a taluni vincoli imposti da normative regionali o statali, trascurando spesso di fornire adeguate e tempestive risposte alle periodiche richieste di informazioni della Ragioneria Generale, dirette in taluni casi al rispetto di determinate scadenze imposte da vincoli normativi o nell'ambito delle attività di monitoraggio o di istruzione delle Assemblee Ordinarie/Straordinarie finalizzate a consentire al Presidente della Regione l'assunzione di adeguate determinazioni.

E' inevitabile pertanto ribadire che la gestione delle società regionali deve essere ispirata ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza previsti dall'art. 97 della Costituzione così come l'organizzazione societaria deve essere conforme ai principi di legalità nonché ai criteri di razionalizzazione delle risorse e del contenimento ed ottimizzazione dei costi di gestione.

Le seguenti direttive, pertanto, sono volte ad assicurare una efficiente gestione e monitoraggio delle partecipazioni regionali nonché a perseguire costantemente l'obiettivo primario del contenimento della spesa pubblica anche indiretta.

1. Esercizio del diritto dell'Azionista

Nel rammentare che l'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile ed evidenziare che ogni seduta assembleare rappresenta un momento cruciale, atteso che in tale occasione si manifesta la volontà dell'azionista, oltre la normale previsione della normativa civilistica generale, si richiama il diritto di informazione della Regione nella sua qualità di azionista pubblico.

Il **diritto all'informazione** presuppone che l'azionista debba ritenersi sufficientemente edotto sugli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta assembleare. L'organizzazione di tale attività è pertanto determinante.

Atteso che i documenti propedeutici all'intervento in Assemblea del socio Regione vengono predisposti – previa istruttoria - dal Servizio Partecipazioni e Liquidazioni per la successiva firma del Presidente della Regione Siciliana è necessario che, per l'adozione delle appropriate determinazioni, la documentazione venga trasmessa almeno **15 giorni prima** della data fissata per la prima convocazione (anticipando via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it), unitamente ad una breve relazione a supporto della volontà da esprimersi in sede assembleare.

Nei casi in cui è prevista l'approvazione del **bilancio di esercizio**, che traduce e riassume economicamente e finanziariamente i risultati della gestione annuale di ciascuna società, con le stesse modalità di cui sopra, gli amministratori/liquidatori sono tenuti a trasmettere il fascicolo completo al socio Regione – pena la mancata approvazione del documento contabile.

Per fascicolo completo si intende il bilancio di esercizio corredato di nota integrativa, di relazione sulla gestione, di relazione del collegio sindacale nonché di relazione del revisore legale dei conti e/o la certificazione a tal uopo rilasciata dalla società di revisione legale, qualora incaricata.

Le società che adottano il **sistema di gestione dualistico** avranno cura di inviare il fascicolo completo di Bilancio dopo l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, unitamente al relativo verbale di approvazione.

Inoltre, gli organi di controllo di tutte le società regionali (Collegi Sindacali o Consigli di Sorveglianza) sono invitati ad adoperarsi per una maggiore informativa nei confronti del Socio Regione che ritiene di dover acquisire una relazione semestrale, aggiuntiva a quella resa per il bilancio di esercizio, nella quale sono esposte tutte le iniziative poste in essere dagli organi amministrativi nello stesso arco temporale cui il bilancio si riferisce, con particolare riferimento alle delibere adottate in ordine a:

- personale;
- rapporti di consulenza;
- eventuali contenziosi;
- esposizione debitoria;
- immobili e patrimonio;
- fabbisogno finanziario per i successivi 12 mesi;
- partecipazioni.

In assenza delle superiori formalità o anche il mancato rispetto del termine per l'inoltro della documentazione, costituisce per il socio Regione motivo di rinvio o di non approvazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dei quali si riterrà non sufficientemente informato.

Infine, a conclusione dei lavori assembleari, le società regionali sono invitate a trasmettere (anticipando via mail all'indirizzo di posta elettronica: servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it) la documentazione definitiva approvata nella seduta assembleare unitamente al relativo verbale, entro i 7 gg. successivi alla data dell'assemblea.

I soggetti incaricati dalla Regione hanno diritto di accesso agli atti societari esclusivamente per le finalità connesse all'esercizio del proprio mandato; sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge ed al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Non potranno utilizzare gli atti e le informazioni a loro disposizione per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato ricevuto.

Per quanto attiene invece le varie informazioni richieste alle società partecipate dalla Regione nell'esercizio delle funzioni concernenti il mandato parlamentare, si rammenta l'art. 2 della L.R. 10/2000, come modificato dall'art. 45 della L.R. 4/2003. Le società partecipate sembrerebbero escluse dal novero dei soggetti giuridici obbligati dalla suddetta normativa ma si ritiene che le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, svolgendo attività di natura strumentale all'Amministrazione regionale, per via

di tale strumentalità, debbano essere sottoposte - nei limiti consentiti dalla normativa vigente - agli stessi obblighi di trasparenza dell'Ente pubblico che le partecipa, soprattutto quando le richieste pervengono da specifici organi dell'Amministrazione nell'adempimento dei loro compiti.

2. Banca dati e pubblicazioni

La Ragioneria Generale della Regione ha provveduto a raccogliere i principali dati societari, sistematicamente richiesti alle società partecipate, che sono stati poi aggregati in un **Inventario** appositamente predisposto per facilitare, all'occorrenza, la consultazione e l'estrapolazione.

Talune informazioni sono state acquisite in esecuzione di vincoli normativi (quali ad es. la pubblicazione sul sito web della Regione o del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) o per l'esposizione agli organi di governo e agli organismi finanziari chiamati ad esprimere valutazioni sul patrimonio della Regione Siciliana per l'esatta esposizione nel bilancio della medesima.

A causa di ciò si ritiene pertanto indispensabile la collaborazione delle società regionali nella trasmissione tempestiva della documentazione e delle informazioni richieste a vario titolo.

Al riguardo si precisa che la Ragioneria Generale non è ritenuta responsabile per la mancata od inesatta produzione di documenti o di informazioni da parte delle società regionali, circostanza questa considerata quale grave inadempimento che, se reiterata, costituisce giusta causa per la revoca del mandato affidato ai rappresentanti regionali.

3. Organi Sociali

Come noto alla Regione Siciliana è attribuita – ai sensi dell'art. 2449 del codice civile – la facoltà di nominare un numero di amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza in misura proporzionale alla quota detenuta del capitale sociale. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L.R. n. 19/2008, il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle società partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo è comunque sottoposto al limite massimo di tre unità.

In linea con la normativa nazionale in materia, si evidenzia che la carica di vice-presidente può essere mantenuta quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, senza che ciò determini il diritto ad un compenso aggiuntivo, così come sono vietate le deleghe operative o la costituzione di comitati esecutivi che comportino oneri aggiuntivi. E' vietata altresì l'attribuzione dei gettoni di presenza a favore dei componenti degli organi sociali nominati in rappresentanza del socio Regione.

Inoltre, superando di fatto qualsiasi disposizione al riguardo vigente, l'art. 20 comma 4 della L.R. n. 11/2010, dispone che le società a totale partecipazione della Regione *"adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit[1], di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza"*

I compensi lordi annuali, omnicomprensivi, non possono superare i limiti previsti dalla suindicata normativa se pur in presenza di eventuali deleghe attribuite ex art. 2381 c.c. agli organi amministrativi.

I suddetti limiti costituiscono tetti massimi non superabili sia per i compensi stabiliti in misura fissa che per quelli riconducibili alle Tariffe Professionali, spesso applicate agli organi di controllo[2].

---

[1] i benefit costituiscono veri e propri compensi in natura. A titolo esemplificativo sono costituti dall'assegnazione di auto, cellulari, foresterie ecc..

[2] Sindaci o Consiglieri di Sorveglianza e Revisori Legali dei Conti

Per le finalità di contenimento della spesa pubblica anche indiretta, é auspicabile che i compensi dei componenti gli organi di tutte le società partecipate dalla medesima siano contenuti nel rispetto dei principi della normativa vigente.

Inoltre, avuto riguardo ai commi 734 e 735 dell'art. 1 della L. 296/2006, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi e gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi devono essere pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente, pubblicazione che è soggetta ad aggiornamento semestrale.

In relazione al rimborso delle **spese sostenute** dagli organi amministrativi e di controllo, avendo avuto modo di verificare in taluni casi l'incidenza dei costi sostenuti a tale titolo, le società regionali sono invitate ad adeguarsi – con effetto immediato - alle seguenti disposizioni.

3.1 Rimborsi spese di missione dei componenti degli organi amministrativi

In relazione al disposto dall'art. 16 della L.R. n. 2/2007 ed alle istruzioni diramate da questo Assessorato regionale dell'Economia con la Circolare n. 12 del 10/10/2007, in materia di rimborso spese e indennità di missione, il comma 727 dell'art. 1 della L.. 296/2006 si applica a tutti i componenti degli organi amministrativi delle società a totale o parziale partecipazione della Regione.

In particolare è previsto che agli amministratori sono dovuti gli emolumenti di cui all'art. 84 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e cioè agli amministratori che, in ragione del loro mandato (missioni istituzionali), si rechino fuori del capoluogo del comune dove ha sede la società è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto 12 febbraio 2009 del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21/3/2009.

Al comma 2 dello stesso art. 84 è previsto che la liquidazione del rimborso delle spese, su richiesta dell'interessato, deve essere corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione.

Al successivo comma 3 è disposto che agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la Società spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

In questo ultimo caso non è previsto quindi il rimborso delle spese sostenute per il vitto e l'alloggio, né alcuna altra indennità.

A proposito di tali rimborsi si è avuto modo di rilevare che in taluni casi le riunioni degli organi amministrativi sono tenute in sedi diverse da quelle sociali, anche fuori dal territorio siciliano, causando una lievitazioni di costi non indifferente e non consentendo peraltro un agevole intervento di alcuni consiglieri aventi il diritto di partecipare alle riunioni. Gli organi amministrativi sono pertanto invitati a limitare il ricorso a riunioni fuori dalla sede sociale ai soli casi di urgente necessità.

3.2 Rimborsi spese di missione dei componenti gli organi di controllo

Quando il compenso degli organi di controllo non è determinato dal Socio in misura fissa, esso viene determinato facendo riferimento alle tariffe professionali.

In quest'ultimo caso, le norme comunemente in uso per la determinazione del **compenso** spettante sono ricondotte all'**art. 37 del Decreto 2 settembre 2010, n.169** cioè del Regolamento recante la disciplina

degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai componenti degli organi di controllo, spettano i rimborsi di spese entro i limiti previsti dall'art.18 - Titolo II del predetto Decreto. Qualora i componenti esercitano abitualmente la professione, è altresì dovuto il compenso previsto dall'art.17 dello stesso Decreto.

4. Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione della Società pubbliche (sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Riunite n. 26806/2009)

Come è noto, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26806/2009) così come alcune ordinanze successive, ha posto un limite alla progressiva estensione della giurisdizione contabile nei confronti dei gestori delle società partecipate dagli enti pubblici.

La predetta sentenza, unitamente agli indirizzi giurisprudenziali da questa discendenti, fissa infatti una tendenziale linea di demarcazione tra quel danno imputabile agli amministratori oggetto delle ordinarie azioni sociali di responsabilità (art. 2393 ss. cod.civ.) e quello di cui gli stessi possono rispondere in sede speciale.

La Corte afferma il principio secondo il quale le decisioni degli amministratori della società pubblica possano essere contestate dalla Corte dei Conti solo qualora queste abbiano causato un danno *diretto* all'Ente pubblico partecipante; nel caso, invece, in cui tali decisioni abbiano causato un danno al patrimonio della società, senza tuttavia recare direttamente pregiudizio all'Ente pubblico partecipante, il danno causato non può configurarsi come "erariale" e, pertanto, la sua contestazione esula dalla competenza della Corte dei Conti ma rientra in quella della giurisdizione ordinaria.

Sulla base di quanto precede **all'autorità giudiziaria ordinaria** spetta la giurisdizione sulle controversie tra amministratori (o dipendenti) di società di diritto comune a partecipazione pubblica; **alla magistratura contabile** competono le questioni che interessano, tra l'altro, la responsabilità degli amministratori per danni inferti direttamente al patrimonio dell'ente pubblico socio e la responsabilità dei rappresentanti dell'Ente socio per il caso di omissione dell'esercizio dei rimedi societari nella misura in cui l'inerzia gravemente colpevole abbia causato una perdita di valore della partecipazione.

Gli amministratori pubblici ed i soggetti appartenenti all'apparato burocratico dei soci vengono chiamati a rispondere per colpa grave quando sia ipotizzabile l'attuazione di un comportamento potenzialmente idoneo ad evitare o contenere la perdita lamentata dal socio.

Da ciò scaturisce la necessità ed imprescindibilità di una adeguata vigilanza sull'operato delle società partecipate dalla Regione, a tutela dell'erario regionale e di tutti i soggetti coinvolti nei processi decisionali e pertanto si è proceduto all'istituzione di un apposito **Comitato di Controllo** con il compito di supportare l'Amministrazione regionale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sull'operato degli organi sociali delle società partecipate dalla Regione, nonché nella progettazione di un sistema di controlli che potrà essere attuato previa modifica degli statuti sociali.

Nelle more dell'adeguamento degli statuti sociali, ravvisata quindi la necessità di dover assumere maggiori informazioni di tipo gestionale, finanziario ed economico, le società partecipate dalla Regione dovranno inoltrare al Servizio Partecipazioni e Liquidazioni (anticipando via e-mail all'indirizzo di posta elettronica servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it), la seguente documentazione:

- una situazione intermedia sulla gestione, il cosiddetto **bilancio semestrale**, predisposto secondo gli schemi del bilancio civilistico;
- un resoconto intermedio di gestione, la cosiddetta **trimestrale,** unitamente alla relazione sull'andamento societario da predisporre a cura degli organi delegati e/o delle figure apicali societarie.

Con l'obiettivo di favorire la diffusione di comportamenti responsabili e, quindi, promuovere una maggiore trasparenza negli atti aziendali, il Socio Regione invita gli organi di controllo ad asseverare con propria relazione le informazioni contenute nella suddetta documentazione, con l'obbligo di segnalare al Socio eventuali criticità riscontrate.

Da parte loro, le società partecipate dalla Regione sono invitate ad ispirarsi ai principi enunciati nel Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 514 del 04/12/2009, nonché ad istituire la figura di "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari", senza che ciò determini diritti a percepire maggiori compensi.

Le società regionali che detengono partecipazioni in altre realtà societarie sono tenute a fornire le medesime indicazioni, di cui alle presenti direttive, alle proprie società partecipate.

Per quanto precede, le Società sono inoltre invitate ad adeguarsi al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

5. Precisazioni in ordine all'applicazione dell'art. 16 della L.R. 11/2010

Ad integrazione dei contenuti delle Circolari n.15 del 28 settembre 2010 e n.19 del 9 dicembre 2010 di questo Dipartimento, recanti istruzioni sulle misure stabilite negli articoli 16, 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11, ed in relazione all'intervenuto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto con effetto immediato alcune rilevanti novità nella riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, allo scopo di avviare una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, si segnala che ai soggetti specificati nella normativa regionale in argomento si applicano talune prescrizioni dettate dalla normativa nazionale nei criteri e nelle misure di seguito indicate.

Come noto, le Circolari n.15/2010 e n.19/2010 hanno evidenziato che i soggetti ai quali è rivolta la norma:

- soggetti sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale;
- soggetti che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte dell'Amministrazione regionale;
- soggetti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie (limitatamente ad ex art.16, L.R. 11/2010 – patto di stabilità regionale);

devono rispettare i principi e talune disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica regionale, disposizioni che stanno alla base del patto di stabilità interno cui è assoggettata l'Amministrazione regionale.

Le misure nazionali di contenimento della spesa si applicano a vario titolo alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche e quindi alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, diretta o indiretta secondo le disposizioni regionali.

Nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31/12/2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) sono individuate anche le seguenti società:

- Lavoro Sicilia S.p.A. (già Italia Lavoro – Sicilia S.p.A.)

- Riscossione Sicilia S.p.A.
- Serit Sicilia S.p.A.
- Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le suindicate società sono invitate al rispetto tassativo dei vincoli e delle norme imposte – a tal uopo - direttamente dallo Stato, ai quali lo scrivente rimanda integralmente.

Atteso che le disposizioni statali che fissano limiti alle spese costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti del Patto di Stabilità regionale, per ciascun esercizio di riferimento, possono escludersi le spese **necessariamente** sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati. Sono quindi escluse dal computo le spese sostenute nell'ambito di tali progetti riferite al personale (intendendosi per "spese del personale" anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione del lavoro, nonché i rapporti di consulenza), così come le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Parimenti a quanto avviene nei confronti della Regione, tali spese non devono essere computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità a meno del mancato o ridotto riconoscimento degli importi; in tale ultimo caso le norme nazionali vigenti indicano che l'importo della somma non riconosciuta debba essere inclusa tra le spese del patto di stabilità relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o nell'anno successivo nel caso in cui la comunicazione venga effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Per la quantificazione dei limiti di spesa, quale "spesa sostenuta" in un determinato esercizio, deve intendersi la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

Inoltre, tenuto conto del limite perentorio stabilito nell'ultimo passo del comma 4 dell'art.16 della L.R. 11/2010, in ordine alla parte della retribuzione dei dipendenti relativa ad adeguamenti contrattuali a vario titolo, per il triennio 2011-2013 vige il divieto di procedere a procedure contrattuali e negoziali e pertanto nessuna somma potrà gravare sul bilancio della società relativamente ad eventuali rinnovi contrattuali, fatta salva la previsione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Gli Amministratori delle società a totale o maggioritaria partecipazione, oltre a dare evidenza del rispetto dei limiti imposti dalla normativa regionale nella predisposizione dei budget e dei bilanci relativi agli esercizi cui la normativa si riferisce, avranno cura di fornire, in apposita **relazione**, esplicita evidenza delle spese per le quali le società ritengano non applicabile gli obblighi di riduzione previsti dalla norma. In ordine invece alla sussistenza dei presupposti di non applicabilità dei limiti alle spese effettuate, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nel sottolineare la **natura tassativa dei vincoli imposti**, si rammenta che il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica comporta **la decadenza degli organi amministrativi** (art. 16 comma 3 L.R. 11/2010).

In considerazione della necessità di limitare quanto più possibile la spesa pubblica anche indiretta, le società partecipate dalla Regione sono invitate ad adottare comportamenti responsabili che consentano di realizzare il maggior divario tra costi e ricavi della produzione. Ciò impone di ridurre i costi aziendali e di limitarli quanto più possibile alla sola necessità di eseguire correttamente le attività assegnate e di conseguire, pertanto, il miglior risultato economico.

Le società partecipate, inoltre, per la fornitura di beni e servizi, sono invitate ad adottare parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.

Corre infine l'obbligo di evidenziare che, nel tenere conto dell'evolversi del quadro normativo statale e del mutarsi del quadro giurisprudenziale restano comunque valide ed applicabili tutte le disposizioni che il legislatore regionale ha ritenuto di dover adottare, in taluni casi, con criteri diversi e/o con regole più restrittive.

6. Direttive per le società cosiddette "in house"

Come è noto, l'espressione ***in house providing*** costituisce un modello organizzativo utilizzato da un ente pubblico per la gestione diretta di servizi pubblici o per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni. Il modello si configura come eccezionale, i cui requisiti vanno interpretati con rigore poiché costituiscono una deroga alle regole generali del diritto comunitario basate sul modello della competizione aperta. Con l'espressione *"affidamento in house"* è quindi identificato il fenomeno di autoproduzione di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione che acquisisce i beni o i servizi attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara (esternalizzazione) e, dunque, al mercato.

Le società a totale partecipazione della Regione e le società controllate dalla Regione e altri enti pubblici sono pertanto soggette al controllo analogo da esercitare in modo da assicurare la coerenza della struttura societaria con l'interesse pubblico. Nel caso di una pluralità di enti pubblici è sufficiente che il controllo pubblico sulla società affidataria, benché esercitato congiuntamente, sia effettivo.

Per controllo analogo si intende un rapporto equivalente **ad una relazione di subordinazione gerarchica** che si può attuare quando sussiste **un controllo gestionale e finanziario stringente** sull'ente societario e pertanto solo in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato da parte dell'ente controllante-affidante che deve influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario dettandone le strategie e le politiche aziendali.

La Regione ritiene pertanto di istituzionalizzare un costante e periodico flusso informativo con le società in house, con specifico riferimento al budget, ai programmi di investimento e al piano annuale, fatta salva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento informative, sia in materia economica e finanziaria, sia in materia organizzativa e gestionale.

Attraverso tale attività la Regione, previa determinazione degli obiettivi societari, deve poter controllare periodicamente lo stato di attuazione e valutare le azioni (anche correttive) da intraprendere in caso di scostamento dagli obiettivi medesimi.

L'attività di **controllo analogo** investe pertanto i seguenti aspetti:

- societario;
- contrattuale e amministrativo;
- economico e finanziario.

Per le finalità relative alle attività che investono l'***Aspetto Societario del controllo analogo*** le azioni dispiegate dalla Ragioneria Generale della Regione, attraverso il Servizio Partecipazioni e Liquidazioni, costituiscono pertanto attività diretta alla gestione dei diritti dell'Azionista riguardanti:

- ✓ gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee;
- ✓ la cessione/acquisizione di quote di partecipazione o la costituzione di nuove società;

- ✓ redazione e/o modifica degli Statuti sociali con particolare riguardo alle clausole per la ripartizione dei poteri tra assemblea ed organo amministrativo, per la nomina e la revoca degli amministratori, per il recepimento da parte degli organi societari degli indirizzi strategici dettati dalla Regione;
- ✓ assistenza all'organo politico nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico;
- ✓ verifica dei documenti di programmazione (Budget annuale, Piano industriale triennale, ecc);
- ✓ verifica dei risultati e degli obiettivi raggiunti (Bilancio di esercizio, report semestrali e trimestrali, ecc.).
- ✓ elaborazione delle informazioni derivanti dai rapporti di cui sopra e predisposizione periodica di report di analisi sull'andamento societario;
- ✓ tenuta dell'archivio di tutti gli statuti, regolamenti, verbali, contratti di servizio e reportistica relativa, ecc.

In ordine all'***Aspetto contrattuale ed amministrativo del controllo analogo***, nell'evidenziare che la procedura di affidamento dei servizi deve essere preceduta dalla stipula di una **Convenzione Quadro** che la società partecipata deve stipulare con la Ragioneria Generale della Regione, i singoli servizi saranno affidati direttamente dai Dipartimenti regionali interessati attraverso la stipula di **Contratti di Servizio** che saranno appositamente da questi redatti, previa verifica da parte della Ragioneria Generale.

I Dipartimenti regionali affidatari verificheranno il rispetto degli standards quali-quantitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e valuteranno quindi i risultati in termini di efficacia ed efficienza.

Relativamente all'***Aspetto economico e finanziario,*** di cui sono direttamente investiti i Dipartimenti regionali interessati al/i servizio/i esternalizzato/i, in sinergia con la Ragioneria Generale, essi avranno cura di verificare:

- ✓ la previsione di spesa nell'affidamento dei servizi alle società partecipate e la relativa coerenza con i dati esposti nei budget di queste ultime;
- ✓ la regolarità delle fatture in relazione alle prestazioni eseguite dalla società, ai fini della successiva liquidazione;
- ✓ i risultati operativi ottenuti dalla società erogatrice del/i servizio/i confrontandoli con gli standards previsti dal Contratto di servizio.

4.1 Indirizzi Strategici e Documenti programmatici

Attraverso il documento programmatico economico e finanziario annuale, la Regione delibera in ordine agli indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalle società partecipate:

- indirizzi economico-patrimoniali e di investimento e sviluppo;
- indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali.

Sulla base di tali indirizzi le società trasmetteranno alla Regione la proposta di Piano Operativo e Strategico (POS) per il triennio successivo ed il Programma Esecutivo Annuale (PEA) per l'anno successivo.

I piani costituiscono pertanto i documenti di riferimento attraverso i quali le società attuano le strategie emanate dall'amministrazione regionale. Essi devono comprendere tutte le informazioni necessarie a valutarne chiaramente il contenuto.

POS – Programma Operativo Strategico triennale

Il POS deve contenere:

- le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi delle società, gli obiettivi specifici di sviluppo e di utilizzazione dei risultati delle attività svolte;
- le prestazioni da eseguire, le risorse strumentali da acquisire e le strutture logistiche da predisporre, la struttura organizzativa e gestionale del periodo considerato;

- le linee di sviluppo delle attività erogate e/o promosse dalle Società, con specifica identificazione di tali prodotti e servizi e delle relative modalità di realizzazione, prestazione ed erogazione;
- le politiche di promozione delle attività delle Società;
- il business plan ed il programma di budget per il triennio di riferimento;
- il corrispettivo posto a carico della Regione per le attività rese dalla società in aderenza agli stanziamenti di bilancio della Regione.

Entro il **31 ottobre di ciascun anno**, le società potranno predisporre un nuovo piano triennale successivo, qualora necessario un aggiornamento di quello in vigore, in modo da realizzare un meccanismo di piano triennale scorrevole e adeguato ad una programmazione in linea alle attività da svolgere.

Ogni nuova redazione annuale del POS, successiva alla prima versione, entrerà in vigore solo previa approvazione da parte della Regione. In caso di mancata approvazione del nuovo piano permane la validità dell'ultimo piano approvato.

PEA – Programma Esecutivo Annuale

Prima dell'inizio di ciascun anno, le società procederanno alla programmazione esecutiva delle attività, del business plan e del programma finanziario e di budget relativamente agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel piano operativo strategico triennale ed in conformità alle indicazioni ed ai dati in questo contenuti.

Il PEA, cioè il Programma Esecutivo Annuale deve contenere i seguenti elementi:

- budget economico elaborato per centri di costo analitici, corredato da una relazione sulla gestione;
- attività da svolgere nel periodo considerato ed i relativi tempi di esecuzione con l'indicazione degli eventuali adempimenti di competenza della Regione, necessari al corretto svolgimento delle attività;
- indicazione dei rispettivi capitoli del bilancio regionale sui quali sono appostate le risorse finanziarie relative ai servizi prestati;
- analisi finanziaria della società;
- piano degli obiettivi;
- analisi degli incarichi professionali e delle principali voci di costo;
- programma degli investimenti per centro di imputazione, indicando gli strumenti di finanziamento, le motivazioni e, qualora rilevante, il tempo di rientro dell'operazione;
- eventuali interventi sul patrimonio gestito;
- analisi delle risorse umane per centri di imputazione con evidenziazione:
  a) delle nuove assunzioni;
  b) dei passaggi di livello;
  c) della modifica del contratto collettivo di appartenenza;
  d) del salario accessorio.

Le società provvederanno ad elaborare il programma esecutivo annuale delle attività entro il 31 ottobre di ciascun anno, valido per l'anno immediatamente successivo, previo affidamento delle attività e dei programmi.

In corso d'anno le società potranno proporre alla Regione gli aggiornamenti e le integrazioni del PEA ritenuti opportuni per il migliore conseguimento degli obiettivi previsti dal piano triennale, anche a seguito di eventuali richieste da parte della Regione.

Il PEA ed il POS ed i relativi aggiornamenti verranno sottoposti alla Regione previa delibera di approvazione degli organi Amministrativi e dopo l'approvazione degli organi di controllo.

Entrambi dovranno essere trasmessi entro il **31 ottobre di ciascun anno**, per la relativa approvazione, alla Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale che entro 60 giorni dalla data di ricezione e comunque non in data anteriore all'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio in corso, dovrà approvarli e/o esprimere le competenti valutazioni e/o prescrizioni.

Nel predetto periodo anteriore all'approvazione del PEA e del POS, la Ragioneria Generale della Regione potrà richiedere modifiche e/o integrazioni in funzione del corretto perseguimento degli indirizzi strategici della Regione senza pregiudicare la corretta gestione organizzativa, economica e finanziaria delle Società. In caso di richieste di modifiche e/o integrazioni l'iter approvativo dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dei programmi modificati e/o integrati secondo le indicazioni della Ragioneria Generale, e comunque non in data anteriore all'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

Il POS ed il PEA e gli eventuali aggiornamenti, sono sottoposti alla Regione previa delibera degli organi amministrativi, dopo l'approvazione degli organi di controllo.

4.2 Modalità di esercizio del controllo analogo – Controllo Operativo e Strumenti di Monitoraggio

Il monitoraggio delle prestazioni operative e gestionali potrà essere effettuato anche attraverso specifiche verifiche presso le sedi operative ed amministrative, da parte della Ragioneria Generale eventualmente coadiuvata dal Dipartimento regionale "Committente", competente per il contratto di servizio stipulato sui servizi da rendere a cura della società.

Inoltre, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, alla Ragioneria Generale dovrà essere trasmessa ogni informazione sulla gestione operativa, utile al riscontro dell'efficienza ed economicità del servizio gestito. In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, etc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
- un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- l'analisi degli scostamenti rispetto al PEA approvato dal Socio;
- un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
- l'analisi semestrale dei reclami effettuati dai Dipartimenti fruitori del Servizio;
- un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte delle società che gestiscono servizi affidati in *house providing* costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, con cadenza annuale, ogni società dovrà far pervenire alla Ragioneria Generale della Regione un memorandum sul **Sistema di Controllo di Gestione** in vigore nella società, prediligendo la forma schematica/tabellare e seguendo la struttura sotto indicata:

- **Contesto organizzativo**: descrivere le competenze riservate alle unità organizzative coinvolte nel processo di pianificazione e controllo;
- **Responsabili del Sistema:** indicare le responsabilità in capo ai diversi organi sociali con riguardo al Sistema di Controllo di gestione (Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Presidenti di entrambi di consigli, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile del controllo, altri eventuali organi come ad es. resp. L. 626 e D.lgs 231). Per le diverse responsabilità si prega di voler indicare le varie fonti (ad. Es. Statuto, Manuale di procedure interne, Codice di Autodisciplina, Codice Etico, ecc.);
- **Componenti del Sistema:** descrivere in particolare:
  a. **i processi di pianificazione e controllo,** con rappresentazione, articolata per attività e responsabilità, dei relativi macro flussi (pianificazione, budget e controllo);
  b. **gli strumenti tecnico-contabili** impiegati per l'attività di pianificazione e controllo, con l'indicazione dei relativi documenti periodicamente redatti (avendo cura di esplicitare l'iter approvativo di ciascuno e di comunicazione alla struttura organizzativa degli obiettivi da raggiungere);
  c. **il sistema di reporting**, con esplicitazione degli indicatori finanziari monitorati;
- **Descrizione delle aree di criticità del Sistema** evidenziando una descrizione analitica delle azioni che la società intende intraprendere per risolvere le problematiche rilevate al fine di allineare il sistema ai trends programmati nei propri piani previsionali, ed in particolare nell'ultimo POS approvato dalla Regione.

Le società partecipate regionali, ove già non provveduto, dovranno attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet della Regione – Assessorato regionale dell'Economia.

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao

Il Ragioniere Generale
(Dott. Vincenzo Emanuele)

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Filippa M. Palagonia)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Economia
L'Assessore

Prot. 51444/GAB

Circolare del 29 AGO. 2012

Questioni applicative nell'ordinamento regionale dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n.95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

1. Nel contesto - invero complesso ed articolato - di applicazione del percorso attuativo del Piano di riordino delle partecipazioni regionali, delineato dall'art.20 della L.r n.11 del 2010 e dai Decreti Assessoriali n. 1720 del 28 settembre 2011, n. 2333 del 23 novembre 2011 e n. 28 del 20 luglio 2012 occorre valutare gli effetti dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n.95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.

La portata di tale ultima disposizione, assai gravida di conseguenze sul piano applicativo per le partecipazioni regionali e degli enti locali siciliani, va esaminata con attenzione al fine di valutarne l'impatto sul richiamato Piano di riordino delle partecipazioni regionali che - com'e' noto - e' stato approvato con i citati decreti sulla base del parere vincolante reso dalla II' Commissione Legislativa "*Bilancio e Programmazione*" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011.

In merito alle molteplici questioni applicative in questione si e' richiesto un urgente parere all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione che si e' tempestivamente espresso in merito (con il parere prot. n. 20073 del 12 luglio 2012/122.2012.11) propendendo per la piena applicabilità della disciplina in argomento. Le conclusioni formulate dall'apporto consultivo espresso appaiono pienamente condivisibili, anche di fronte alle pur opportune esigenze di ulteriore approfondimento in esso prospettate.

In conclusione, infatti, il parere si esprime "*per l'immediata applicabilità della norma fanno propendere oltre all'elemento testuale, la mancanza di una qualunque espressa clausola di salvaguardia, e la considerazione che l'articolata disciplina ivi recata per le società pubbliche interviene in materie, diritto civile e tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa statale*"

2. Va ricordato che nel solco interpretativo prescelto dal parere dell'Ufficio legislativo e legale, milita, altresì, quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 2008 (pronunciata su ricorso proposto dalla Regione siciliana) sulla legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248.

In particolare, l'articolo impugnato (che reca la rubrica «*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*») impone alcuni limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni

pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Si stabilisce, specificamente, che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non partecipino ad altre società o enti e abbiano oggetto sociale esclusivo. L'articolo contiene anche una disciplina transitoria, che definisce i termini e le modalità della cessazione delle attività non consentite, e commina la nullità ai contratti conclusi in violazione delle nuove norme.

In altre parole si tratta di norme le quali, analogamente a quelle in esame e come correttamente evidenziato dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza.

Nella sentenza richiamata, rigettando le tesi propugnate dalla difesa della Regione siciliana, la Corte ha inteso delimitare puntualmente la «*tutela della concorrenza*» precisando che: "*la titolarità della relativa potestà legislativa consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono anche essere volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri mercati; l'intervento statale può consistere nell'emanazione di una disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali volto ad accertare se l'intervento normativo sia coerente con iprincipi della concorrenza, e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine (sentenze n11.63 e 51 del 2008 e nn. 421, 401) 303 e 38 del 2007). L'obiettivo delle disposizioni impugnate è quello di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali*".

Dunque, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza. Essa rientra, quindi, nella materia - definita prevalentemente in base al fine - della «tutela della concorrenza».

Il Giudice delle leggi afferma in tal modo in termini riassuntivi che: "*le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto volte a definire i confini tra l'attività amministrativa e l'attività d'impresa, soggetta alle regole del mercato, e alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto volte a eliminare distorsioni della concorrenza stessa*".

Va altresì ricordato che ad analoghe conclusioni e' giunto poi lo stesso all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione (con il parere Prot. 14657/212.12006.11 emesso sempre su richiesta di questo Assessorato) che, pronunciandosi sulla fattispecie sottoposta al giudizio costituzionale, l'ha ritenuta pienamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117,secondo comma, della Costituzione

2.1. Il citato d.l. 6 luglio 2012, n.95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", si presenta come un complesso di disposizioni espressamente finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento normativo segue anche cronologicamente il primo intervento contenuto nel precedente d.l. n. 52 del maggio di quest'anno recante "*Disposizioni urgenti*

per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modifiche in legge n.96/2012, che ha introdotto modifiche alla normativa in materia di contrattualistica pubblica, apportando integrazioni al Codice dei contratti pubblici ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione (in gran parte direttamente applicabile nell'ordinamento regionale).

Il Parlamento italiano ha ritenuto di operare la revisione della spesa pubblica attraverso procedure che valutano la spesa non solo dal punto di vista dell'efficienza (*performance review*), ma anche in termini di efficacia dei programmi e di eventuale riallocazione delle risorse tra voci di spesa diverse.

Con particolare riguardo alle procedure di *spending review* elaborate anche in altri ordinamenti, è noto che generalmente rientrano in questo ambito quelle procedure che analizzano le tendenze della spesa, i meccanismi che la regolano e l'attualità o l'efficacia degli interventi che la compongono.

Scorrendo i Titoli che compongono la legge all'esito della conversione in legge del D.l. 95, si possono pertanto distinguere i diversi ambiti di intervento selezionati dall'Esecutivo, oggetto di precise misure: si prende avvio da disposizioni di carattere generale - che contengono le previsioni dell'articolo 4 direttamente rivolte al vasto e molteplice mondo delle società partecipate pubbliche e si prosegue con misure atte alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, degli enti non territoriali e territoriali, alla razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, alla finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario, all'efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, oltre a misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

È evidente come, pur in ambiti assai diversi e con misure non sempre coerenti ed armonizzate con quelle previgenti, si è deciso di procedere non con tagli lineari ma con interventi di tipo strutturale, rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione, assegnando un capitolo importante alle società pubbliche.

2.2 L'interesse ad un profondo riassetto delle società pubbliche si è manifestato con l'introduzione di una drastica disciplina delle partecipazioni societarie dei soggetti pubblici.

Quest'intervento tuttavia, nonostante gli "aggiustamenti" necessari - ed in parte risolutivi di talune criticità - operati al Dl 95/2012 in sede di conversione in legge, non si sottrae al connotato di frammentarietà che ha caratterizzato gli altri interventi che nell'ambito della stessa materia l'hanno preceduto.

Anche s'e va segnalato che, con una norma di chiusura che dovrebbe porre fine a questioni interpretative sul regime speciale o ordinario delle società di cui alla fattispecie, si prevede espressamente che le disposizioni della normativa in esame "*e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali*".

L'art. 4 intitolato *Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*, presenta molteplici problemi di natura interpretativa già dalla stesura inserita nel d.l. 95/2012 che possono dirsi solo in parte superati dalle molteplici modifiche ed integrazioni sancite dal Parlamento in sede di conversione in legge. Questioni che si sommano a quelle emergenti da un contesto normativo statale e regionale siciliano non privo di elementi di contraddittorietà pur nell'univoco orientamento verso la tendenziale

assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni che la legge sulla *spending review* vieppiù conferma.

Dalla tecnica redazionale adottata, stante la natura per così dire emergenziale dell'intervento, emerge con nitore che il legislatore abbia in realtà inteso "aggiungere" nuove prescrizioni alle previsioni sulle società pubbliche già esistenti - e vedremo in particolare per quelle fondamentalmente regolate nel c.d. decreto Bersani - enfatizzandone come tipicamente avvenuto nel recente passato, l'aspetto precettivo e sanzionatorio, imponendo non solo procedure ed obblighi di dismissioni in termini perentori, ma anche stabilendo decadenze e nullità, integrando parzialmente alcune delle previsioni vigenti, novellandone integralmente altre.

È per questa ragione che le norme contenute all'art. 4 impongono un'analisi esegetica e di inquadramento nel sistema, per comprendere se esse hanno disposto o meno un identico trattamento per tutte le società pubbliche (come pure sembra indicare il titolo della norma), atteso che le società controllate dalle Amministrazioni pubbliche rispondono a modelli tra loro differenti, e se gli obblighi di scioglimento o alienazione delle partecipazioni, le limitazioni operative per le predette società nonché le modifiche imposte agli organi societari siano o meno coerenti rispetto alla finalità che le norme di *spending review* si prefiggono.

Prima di passare in rapida rassegna i contenuti dell'articolo 4 in commento, va comunque sottolineata la scelta di recepire le proposte di modifiche ed integrazioni che la dottrina più attenta aveva immediatamente indicato nella vigenza del decreto legge, al fine di rendere intellegibili e quindi applicabili le scelte di regolamentazione delle società pubbliche, riconsiderando alcuni aspetti assai problematici previsti nella nuova disciplina, anche attraverso la previsione di specifiche eccezioni alla volontà di metterle in liquidazione e privatizzarle rispetto alla altrettanto fondamentale necessità di contenerne le spese.

2.3 In sintesi, ed al fine di meglio chiarirne l'applicazione all'amministrazione regionale ed alle società dalla stessa partecipate. si passano in rassegna le principali misure previste nella versione dell'articolo 4 come modificata in sede di conversione in legge, che oltre agli aspetti più tipicamente societari relativi a scioglimento/dismissione di società esistenti, contiene una serie di limiti ulteriori, afferenti all'organizzazione e all'attività delle stesse società:

- è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente, che abbiano conseguito per l'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%.

Le pubbliche amministrazioni dovranno pertanto procedere allo scioglimento delle società a partecipazione totalitaria entro il 31 dicembre 2013, ovvero, in alternativa, alienare con procedure di evidenza pubblica la totalità delle partecipazioni detenute entro il 30 giugno 2013, assegnando contestualmente alla società privatizzata il servizio per un periodo di cinque anni non rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2014.

In caso di mancato scioglimento/mancata alienazione, e salve le eccezioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo 4, le predette società non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi né fruire del rinnovo.

Se l'ente socio non provvede allo scioglimento/alienazione dal 1 gennaio 2014 può acquisire i servizi strumentali solo con gara o con convenzioni Consip;

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del c.c., esclusivamente in base a procedure di gara, previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria (art. 4 comma 6 e 6 bis). In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Conseguentemente rientrano nel novero soggettivo indicato dal legislatore statale: le società, le fondazioni, le associazione ed i comitati.

Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio1987, n.49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali, il FORMEZ;

- dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015 i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con rilevanti responsabilità conseguenziali per gli amministratori (si prevede, infatti, che le "*amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati*");

- a decorrere dall'anno 2013 le società controllate direttamente o indirettamente da una pubblica amministrazione possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

- dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali;

- al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti;

- dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione *in house*, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui.

I commi 4 e 5 dell'articolo 4 definiscono, infine, le regole sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

I consigli di amministrazione delle società *controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni* dovranno essere composti da non più di tre membri. Di questi, due devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, in

caso di società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore unico.

I medesimi organi delle altre società *a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta*, ferme restando specifiche previsioni di legge, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte:

- nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata come per le società strumentali;
- nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, per le società a partecipazione diretta la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime; per le società a partecipazione indiretta, invece, va assicurata la presenza di almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

In tale ultimo caso, le cariche di presidente e di amministratore delegato devono essere disgiunte e al presidente potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

In merito, il novellato legislativo, in commento trova ulteriore limitazione nelle ancora più stringenti disposizioni contenute nella legge regionale n. 11/2010, e negli atti amministrativi attuativi (DD.AA. n. 1720/2011 e n. 2333/2011), nella parte relativa (vedasi artt. 17 e 20 della citata L.r. 11/2010) alla determinazione del tetto ai compensi per amministratori e componenti degli organi di controllo oltre alla riduzione del numero dei componenti gli organi di amministrazione e controllo nel limite massimo di tre unità ovvero alla facoltà di delega solo ad un amministratore.

È infine stabilito che i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.

3. Per procedere nella redazione del presente parere, dalla prima ricognizione dell'art. 4 è possibile distinguere all'interno dei numerosi commi che lo compongono - ben 14 - previsioni dettate per tutte le società pubbliche ed altre che invece riguardano società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche.

Tra i due gruppi di norme vi è infatti una profonda e qualificante differenza: le disposizioni di cui di cui ai primi quattro commi dell'art. 4 hanno un preciso ambito di applicazione, costituito dalle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche il cui fatturato (*recte:* l'intero fatturato, come modificato dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge) sia costituito nell'anno 2011 per oltre il 90 % da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

In tal senso vanno prese in esame le nozioni di controllo e di pubblica amministrazione.

Quanto a controllo va considerata la nozione individuata all'art. 2359 del Codice civile che, rubricato *Società controllate e società collegate*, ai commi 1 e 2 considera controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Quanto alla nozione di pubblica amministrazione rilevante, si deve avere riguardo espressamente all'art. 1, comma 2, del Testo Unico sull'impiego nelle pubbliche amministrazioni, d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che elenca gli organismi che ne fanno parte a pieno titolo: "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*"

La dizione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche deve pertanto leggersi come riferibile alle società che gestiscono servizi strumentali, le c.d. società strumentali di cui all'art. 13 del c.d. decreto Bersani sopra ricordato.

In sintesi quindi, proprio il primo insieme di previsioni costituito dai commi da 1 a 4 (esclusi gli articoli da 3-*bis* a 3-*quinquies*) si rivolge alle società strumentali delle P.A., mentre riguardano tutte le "*altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*" le disposizioni di cui al successivo comma 5, concernenti la composizione degli organi amministrativi.

Così all'interno dei primi 5 commi dell'art. 4 è possibile distinguere tra norme che hanno ad oggetto le società strumentali[1] e norme dettate invece per tutte le altre tipologie di società pubbliche.

In siffatto contesto, assume pertanto fondamentale rilievo definire le società strumentali ed analizzare la previsione di cui al comma 3 che contiene espresse eccezioni alla disciplina dettata nei commi 1 e 2 in tema di liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.

1 Per completezza di analisi, va ricordato che alle società strumentali sono poi riferite anche le ulteriori disposizioni dell'art. 4, nei commi da 6 a 14, le quali contengono però anche norme di diverso genere.

Secondo l'interpretazione derivante dalla previsione contenuta nel c.d. decreto Bersani sono società strumentali quelle che operano "per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza" (art. 13, comma 1, D.l. n. 233/2006).

Dall'utilizzo del concetto di "strumentalità" si ricava che il legislatore ha inteso ricomprendere nell'ambito applicativo dell'art. 13 cit. quelle - e solo quelle - società che hanno come diretti destinatari delle loro prestazioni gli stessi enti territoriali che le hanno costituite o partecipate.

Detta volontà è dimostrata dalla indicata "strumentalità" e dalla "funzionalità" delle prestazioni considerate rispetto all'attività propria degli enti regionali o locali interessati, così come anche dall'altra ipotesi prevista dalla norma, e cioè quella dello svolgimento di "*funzioni amministrative di ... competenza*" pubblica, non attraverso la normale organizzazione dell'ente pubblico, ma "*esternalizzate*" nelle società appositamente costituite o partecipate.

Questa interpretazione risulta ulteriormente comprovata dall'esclusione dei servizi pubblici locali dall'ambito applicativo dell'art. 13: tale esclusione rende, infatti, esplicito che le società sottoposte alle limitazioni introdotte dal decreto Bersani con l'art. 13 sono solamente quelle che forniscono beni o servizi "direttamente" alle Amministrazioni pubbliche regionali e locali e che, proprio in vista di tali specifiche prestazioni, sono da esse costituite o partecipate.

In altri termini si tratta di quelle società, interamente pubbliche ovvero miste, la cui azione si riferisce alla materia degli appalti pubblici, senza però l'applicazione della normativa europea ed interna altrimenti relativa a tali contratti.

Tale deroga avviene per il fatto che si tratta - nonostante la forma societaria rivestita - di moduli organizzativi interni (o, secondo la terminologia italiana, moduli di gestione diretta o organi indiretti) delle Amministrazioni affidanti, e come tali beneficiari di affidamenti diretti; moduli organizzativi che - per ciò stesso e conseguentemente sono caratterizzati da un limite funzionale nella loro legittimazione, che non può ricomprendere, pertanto, oltre alle prestazioni in favore dell'ente che li costituisce o vi partecipa, anche qualsivoglia effettuazione di prestazioni in favore di altri soggetti, pubblici o privati che siano.

Le società a capitale interamente pubblico sono i moduli organizzativi pubblicistici delle pubbliche amministrazioni la cui individuazione è piuttosto agevole: si tratta in estrema sintesi del modello meglio conosciuto come in house providing, cui si riferisce la giurisprudenza comunitaria e amministrativa.

Anche il comma 2 dell'art. 13, peraltro, conferma l'interpretazione avanzata che le società ricomprese nell'ambito applicativo delle norme introdotte dalla legge Bersani non sono tutte quelle costituite o partecipate dagli enti territoriali, ma solo quelle "appositamente" costituite o partecipate per svolgere direttamente (senza gara) e nei loro confronti le prestazioni "strumentali" e "funzionali" alla loro attività. Si stabilisce, infatti, che "le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1".

Chiarito l'ambito di operatività dell'art. 13, fermo restando che le Società sottoposte alle norme della legge Bersani sono quelle che forniscono beni o servizi direttamente ed esclusivamente alle Amministrazioni regionali e locali che le hanno costituite/partecipate,

occorre puntualizzare che invece il testo dell'articolo 4 si riferisce a tutte le "*pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

Il suo ambito di applicazione è quindi potenzialmente molto più vasto, ricomprendendovi, ad esempio, le diverse società partecipate dalle regioni e l'intera gamma delle società partecipate dallo Stato.

Non solo, ma sempre il comma 1 dell'art. 4 si riferisce alle società "*controllate direttamente o indirettamente*" dalle pubbliche amministrazioni: vi rientrano pertanto anche le società soggette a controllo *indiretto* degli enti pubblici e di tale estensione, oltre che dal dato letterale del citato art. 1, si ha precisa conferma nella summenzionata disciplina relativa alla composizione degli organi amministrativi.

Alla luce di quanto detto, ora conviene focalizzare l'attenzione sulle eccezioni che l'articolo 4 ha espressamente previsto al comma 3, e su quelle che indirettamente si possono ricavare, in ordine all'applicabilità delle regole su liquidazione/privatizzazione e composizione degli organi amministrativi al fine di collocare correttamente le diverse partecipazioni regionali (totalitarie o maggioritarie) nel contesto di regole delineate.

4. In particolare, le società escluse di cui al comma 3[2] dell'art. 4.

Certamente escluse, seppur limitatamente alle regole introdotte dal comma 1 dell'art. 4, sono:

1. le società "*che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica*";
2. le società "*che svolgono prevalentemente compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*";
3. le "*società di cui all'articolo 23-quinquies commi 7 e 8 del presente decreto* (Consip s.p.a. e Sogei s.p.a.);
4. le società "*finanziarie partecipate dalle Regioni*";
5. le società "*che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico finanziarie* la cui individuazione è rimessa ad un futuro d.P.c.m. il quale dovrà procedervi in relazione "*alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo*";
6. le società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al d.P.C.M. 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (Expo 2015);
7. e, in via residuale, anche le società per le quali per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, predisposta un'analisi del mercato, l'amministrazione controllante trasmette una relazione contenente gli esiti della verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che dovrà rilasciare un parere vincolante.

Sono escluse, per espressa previsione contenuta nel medesimo articolo 4, anche le società quotate e le loro controllate; le società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 4, comma 13).

Parimenti, interpretando le norme a contrario, devono ritenersi escluse anche:

- le società che *non hanno svolto servizi strumentali* fatturati alla PA;

2 Il comma 3 è stato interamente sostituito in sede di conversione del decreto legge.

- le società che hanno svolto servizi strumentali in favore della PA ma in misura inferiore al 90% dell'intero fatturato.

Va poi ricordato che, a norma del comma 3 sexies, della disciplina in esame, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 95/2012, le pubbliche amministrazioni possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Gli stessi sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. In questo caso i termini previsti al comma 1 sono prorogati - con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del succitato Commissario straordinario - per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione. E tale possibilità va adeguatamente considerata al termine della prima fase delle iniziative conseguenziali di cui al successivo punto 4 della presente circolare.

In particolare, al fine di individuare puntualmente quali tra le società a totalmente prevalente partecipazione regionale rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, va analizzata l'eccezione elencata al numero 1, in cui la dizione "*società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica*" ha sostituito l'originario riferimento alle "*società che erogano servizi in favore dei cittadini*" che notevoli problemi interpretativi aveva posto nell'immediata vigenza del Dl 95. Con la modifica intervenuta in virtù di un emendamento al Senato, si è più correttamente indicata, a fini di esclusione dall'ambito applicativo, la categoria "*servizi di interesse generale*".

Giova in merito ricordare che l'espressione "servizi di interesse generale" mutuata dall'ordinamento comunitario, non è presente nel Trattato UE, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato.

Si tratta di un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico[3].

Benché utilizzata in diversi punti del Trattato UE[4], tuttavia anche l'espressione "servizi di interesse economico generale" non è definita né nel testo normativo stesso né nella normativa derivata, ma nella prassi comunitaria si registra un pacifico accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o l'Unione assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Alla stregua del quadro normativo comunitario vigente si possono così distinguere:

A) servizi di interesse generale - SIG che individuano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ma anche le funzioni inerenti alla potestà pubblica come la sicurezza, giustizia, la difesa ed altro) ma si ritrovano anche attività di servizio cosiddette di interesse economico generale;

3 Libro verde sui servizi di interesse generale /* COM/2003/0270 def.

4 Negli articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo.

B) servizi di interesse economico generale - SIEG, specie del genus servizi di interesse generale, riguardanti in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete, quali ad esempio i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione. Si tratta di servizi resi nell'ambito di un mercato concorrenziale dove si trovano ad operare soggetti privati ma anche soggetti pubblici. Per la loro caratteristica si pongono in una sorta di "zona franca intermedia" tra attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, ed attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, ecc.

Nella nuova formulazione del comma 3 sono anche ricompresi tutti i "servizi pubblici locali", che sono quindi fatti salvi dall'applicazione della nuova disciplina.

4. Alla stregua del quadro di riferimento normativo sin qui delineato occorre, pertanto, al fine di rispettare la rigida tempistica indicata dal legislatore ed adottare le conseguenti determinazioni, che si provveda ad effettuare - in questa prima fase - una puntuale ricognizione delle società regionali che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina richiamata.

Ciascuna delle società destinatarie della presente circolare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, dovrà precisare, con atto adottato dal proprio organo amministrativo, se avuto riguardo all'oggetto sociale, alle attività effettivamente svolte, alle prestazioni connesse ai contratti in essere, rientra o meno nella fattispecie delineata dal legislatore.

A completamento di questo primo stadio, il gruppo di lavoro coordinato dal Ragioniere generale, ed appositamente costituito presso l'Assessorato, effettuata la disamina della fattispecie e le valutazioni della singola società, comunicherà entro i successivi 20 giorni le determinazioni conclusive redigendo una relazione sulle refluenze dell'applicazione della normativa alle società regionali che sarà sottoposta alle valutazioni della Giunta regionale.

E ciò, in particolare, al fine della tempestiva adozione delle conseguenziali decisioni amministrative e, nel caso in cui sussistano peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto di riferimento che non rendano possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato, di predisporre una relazione recante l'analisi del mercato da trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante previsto dalla legge.

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n 5044/GAB del 1 AGO. 2012

AST SpA
Palermo

Beni Culturali SpA
Palermo

Biosphera SpA in liquidazione
Palermo

CAPE SpA
Palermo

C.I.E.M. s.c.p.a. in liquidazione
Palermo

Sicilia Turismo e Cinema SpA
Palermo

INFO RAC-MAP SpA in liquidazione
Palermo

IRFIS FinSicilia SpA
Palermo

ITALKALI SpA
Palermo

Lavoro-Sicilia SpA
Palermo

Mercati Agroalimentari Sicilia s.c.p.a.
Catania

Multiservizi SpA in liquidazione
Palermo

Parco Scientifico e Tecnologico
della Sicilia s.c.p.a.
Catania

Quarit s.c.p.a. in liquidazione
Roma

Riscossione Sicilia SpA
Palermo

SIACE SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Innovazione SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Ricerca SpA
Palermo

Sicilia e-Servizi SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria s.c.p.a.
Palermo

Sicilia Patrimonio Immobiliare SpA
Palermo

Sviluppo Italia Sicilia SpA
Palermo

Terme di Acireale SpA in liquidazione
Acireale (CT)

Terme di Sciacca SpA in liquidazione
Sciacca (AG)

e p.c. Al Ragioniere Generale
Dipartimento bilancio e tesoro
Sede

Oggetto: Adempimenti correlati al decreto assessoriale n. 28/Gab del 20 luglio 2012.

Nelle more della conversione in legge del D.L. n.95/2012 e salve restando ulteriori prescrizioni volte a contenere i costi amministrativi delle società partecipate, si ricorda che il 6 agosto p.v. scade il termine sancito dal punto 13 del D.A. di cui in oggetto, per il quale si rappresenta la massima tempestività nel riscontro.

Si riporta il testo del punto 13:

"I Presidenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale attestano, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente decreto, l'integrale rispetto delle previsioni dell'art. 20 della l.r. n. 11/2010, delle prescrizioni di cui ai decreti assessoriali nn. 1720/2011 e 2333/2011, nonché delle previsioni della l.r. n. 19 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni".

REGIONE SICILIANA ★ ASSESSORATO DELL'ECONOMIA ★ UFFICIO DI GABINETTO

L'Assessore

Per ordine dell'Assessore

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n 5406/GAB del 24 AGO. 2012

AST SpA
Palermo

Beni Culturali SpA
Palermo

Biosphera SpA in liquidazione
Palermo

CAPE SpA
Palermo

C.I.E.M. s.c.p.a. in liquidazione
Palermo

Sicilia Turismo e Cinema SpA
Palermo

INFO RAC-MAP SpA in liquidazione
Palermo

IRFIS FinSicilia SpA
Palermo

ITALKALI SpA
Palermo

Lavoro-Sicilia SpA
Palermo

Mercati Agroalimentari Sicilia s.c.p.a.
Catania

Multiservizi SpA in liquidazione
Palermo

Parco Scientifico e Tecnologico
della Sicilia s.c.p.a.
Catania

Quarit s.c.p.a. in liquidazione
Roma

Riscossione Sicilia SpA
Palermo

SIACE SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Innovazione SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Ricerca SpA
Palermo

Sicilia e-Servizi SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria s.c.p.a.
Palermo

Sicilia Patrimonio Immobiliare SpA
Palermo

Sviluppo Italia Sicilia SpA
Palermo

Terme di Acireale SpA in liquidazione
Acireale (CT)

Terme di Sciacca SpA in liquidazione
Sciacca (AG)

e p.c. Ragioniere Generale
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Sede

Al Dirigente Generale a.i.
Dipartimento regionale Finanze e Credito
Sede

OGGETTO: D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012 e D.A. n.1720 del 28 settembre 2011. Adempimenti

Al fine di assicurare il concorso al contenimento della spesa pubblica regionale e l'adeguamento delle politiche di bilancio per il rispetto del Patto di stabilità e di tutte le altre disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi, e per consentire altresì l'esercizio del controllo della Regione sulle società in indirizzo, si richiama l'attenzione dei responsabili degli organismi predetti alla scrupolosa osservanza di quanto disposto nel D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012 e nei decreti assessoriali in esso citati n. 1720 del 28.9.2011 e n. 2333 del 23.11.2011.

In particolare si raccomanda di dare pedissequa esecuzione agli adempimenti societari previsti, oltre che nelle disposizioni normative statutarie, dall'art. 4, comma 3, del menzionato D.A. n. 1720 del 28.9.2011, relativi all'obbligo di trasmissione alla Ragioneria Generale della Regione degli atti e documenti ivi espressamente indicati.

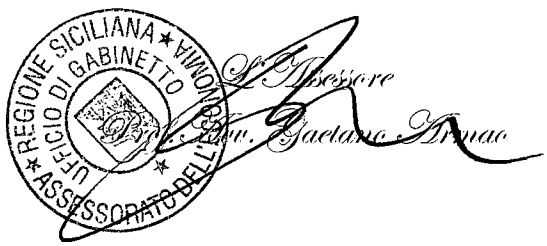

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n 5408/GAB del 24 AGO. 2012

AST SpA
Palermo

Beni Culturali SpA
Palermo

Biosphera SpA in liquidazione
Palermo

C.I.E.M. s.c.p.a. in liquidazione
Palermo

Sicilia Turismo e Cinema SpA
Palermo

INFO RAC-MAP SpA in liquidazione
Palermo

IRFIS FinSicilia SpA
Palermo

ITALKALI SpA
Palermo

Lavoro-Sicilia SpA
Palermo

Mercati Agroalimentari Sicilia s.c.p.a.
Catania

Multiservizi SpA in liquidazione
Palermo

Parco Scientifico e Tecnologico
della Sicilia s.c.p.a.
Catania

Quarit s.c.p.a. in liquidazione
Roma

Riscossione Sicilia SpA
Palermo

SIACE SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Innovazione SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia e-Ricerca SpA
Palermo

Sicilia e-Servizi SpA in liquidazione
Palermo

Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria s.c.p.a.
Palermo

Sicilia Patrimonio Immobiliare SpA
Palermo

Sviluppo Italia Sicilia SpA
Palermo

Terme di Acireale SpA in liquidazione
Acireale (CT)

Terme di Sciacca SpA in liquidazione
Sciacca (AG)

e p.c. Ragioniere Generale
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Sede

Al Dirigente Generale a.i.
Dipartimento regionale Finanze e Credito
Sede

OGGETTO: D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012. – Effetti sul contenimento della spesa.

A seguito dell'emanazione dei decreti assessoriali n. 28/2012, n.1720/2011, n. 2333/2011 e delle direttive e circolari ad essi correlati, vorranno i responsabili delle società in indirizzo trasmettere a questo Assessorato, in qualità di organo di vigilanza, entro e non oltre il 5 settembre p.v. una relazione analitica sugli effetti, in termini di riduzione dei costi e di contenimento della spesa, prodotti dai succitati provvedimenti con particolare riferimento ai risparmi conseguiti e da conseguire entro l'anno in corso, agli gli atti e/o provvedimenti adottati o che si intendono adottare al fine del raggiungimento degli obiettivi di risparmio e riduzione dei tetti di spesa.

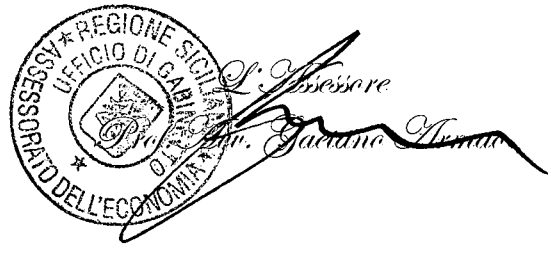

L'Assessore
On. Gaetano Armao

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n 5416/GAB del 24 AGO. 2012

Mercati Agroalimentari Sicilia s.c.p.a.
Catania

Sicilia e-Servizi SpA in liquidazione
Palermo

Sviluppo Italia Sicilia SpA
Palermo

Terme di Acireale SpA in liquidazione
Acireale (CT)

Terme di Sciacca SpA in liquidazione
Sciacca (AG)

e p.c.

Ragioniere Generale
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Sede

Al Dirigente Generale a.i.
Dipartimento regionale Finanze e Credito
Sede

OGGETTO: Adempimenti correlati al D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012.

Facendo seguito alla propria nota prot. 5044/Gab dell'1 agosto 2012 si ribadisce la scrupolosa osservanza della disposizione contenuta nel punto 13 del D.A. in oggetto.

Pertanto, poiché le dichiarazioni qui pervenute risultano incomplete o insufficienti, i Presidenti delle società in indirizzo vorranno trasmettere allo scrivente, **entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente**, epressa attestazione di cui alla citata norma riguardante " l'integrale rispetto delle previsioni dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, delle prescrizioni di cui ai decreti assessoriali n. 1720/2011 e n. 2333/2011, nonché delle previsioni della legge regionale n. 19 del 1997, e s.m.i. "

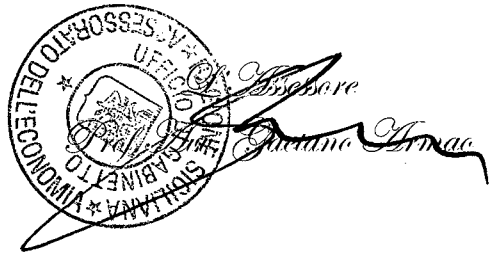

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia
L'Assessore

Prot. 6116 /Gab

data - 2 OTT. 2012

A tutti gli Enti vigilati e/o controllati
dalla Regione comunque denominati

Alle Società a totale o prevalente
partecipazione della Regione

Alla Segreteria Generale

All'Ufficio Legislativo e Legale

Ai Dipartimenti regionali

LORO SEDI

e p.c. All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
Palermo

Agli On.li Assessori Regionali
Uffici di Gabinetto
Palermo

Alla Corte dei conti
Sezione di controllo
Palermo

Oggetto: Attuazione delibera di Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012.

1. Con delibera di Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012, avente ad oggetto " *Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale – Modalità di attuazione*", è stato dato mandato all'Assessore regionale per l'Economia a porre in essere provvedimenti attuativi delle misure di contenimento della spesa pubblica sotto

forma di indirizzo agli organi di amministrazione e di controllo degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, in attuazione del d.l. 6 luglio 2012, n.95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, recante: "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" con il quale sono state emanate norme di contenimento della spesa pubblica (*spending review*).

La Regione siciliana diviene così la prima Regione italiana ad intervenire con significative misure di contenimento dei costi in attuazione delle misure applicate a livello nazionale.

La delibera adottata dalla Giunta regionale conferisce mandato all'Assessorato dell'Economia e per la trattazione di singole materie di concerto, con gli Assessori regionali competenti, a porre in essere provvedimenti attuativi delle misure di contenimento della spesa pubblica dalla stessa indicati, anche sotto forma di indirizzo agli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché delle Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, in attuazione della normativa nazionale sulla c.d. *spending review*, espressamente indicati, e ciò anche mediante linee guida per la predisposizione da parte dei singoli Dipartimenti regionali di proposte funzionali alla definizione della bozza di bilancio.

Gli interventi di razionalizzazione in materia di spese di funzionamento del settore pubblico regionale riguardano: il contenimento delle spese nel settore dei contratti pubblici di beni e servizi (ivi comprese le locazioni passive), l'individuazione di puntuali vincoli di finanza pubblica per gli enti del settore pubblico regionale allargato, l'introduzione di sistemi di pagamento elettronici, di telefonia mobile e posta elettronica, la determinazione di linee guida per la revisione dei residui attivi e per stesura della proposta di Bilancio di Previsione 2013/2015, puntando ad applicare, in via sperimentale, il principio di Bilancio a Base Zero, l'ulteriore riduzione delle società partecipate dalla Regione, già avviata dalla Regione, in attuazione piena dell'art. 4 del d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, l'adozione di interventi di riorganizzazione funzionale della Regione Siciliana e del settore del pubblico impiego regionale a partire dal blocco delle assunzioni di cui all'art. 1 comma 10 della l.r. 29 dicembre 2008, n. 25, dal blocco totale del *turn over* e dalla riduzione della pianta organica, la riduzione dell'indennità di mensa, la riduzione del parco autovetture della Regione Siciliana ed il ridimensionamento dei locali dell'autoparco regionale, l'abbattimento del costo delle missioni, attraverso specifiche convenzioni con i vettori e gli alberghi, la razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, la riorganizzazione logistica degli uffici periferici della Regione presso un'unica sede su base provinciale costituita dalle strutture periferiche dei Dipartimenti regionali, al fine di erogare all'utenza le attività amministrative di prossimità.

2. I Bilanci della Regione Siciliana, nel decennio. 2000-2010 sono stati prevalentemente caratterizzati da spese crescenti, spingendo gli stanziamenti di spesa corrente nel bilancio del 2008 sino a 20 miliardi di euro, dai 15 miliardi ai quali si attestavano nel 2001. Dal 2009 si e' avviata un'azione di contenimento della spesa regionale che ne ha consentito la progressiva riduzione, riportando quest'anno la spesa corrente (in termini nominali ed, ancor di più, deflazionati) ai livelli raggiunti all'inizio degli anni 2000, e ciò sia in termini di stanziamenti (11.790 md per il 2012 a fronte di 11.015 md del 2000, dopo il picco raggiunto con il bilancio del 2008 di oltre il 30% superiore nelle uscite), che di pagamenti (9.129 md del 2011 contro 9.587 md del 2001) ed incrementando decisamente la spesa per investimenti. In merito va ricordato che, pur in tale difficile contesto, la Corte dei conti ha parificato il rendiconto generale per il 2011 della Regione, ritenendo rispettati gli equilibri di bilancio e riconoscendo il conseguimento del difficile traguardo del rispetto del patto di stabilita', il più oneroso tra le Regioni italiane.

Negli ultimi anni (ed, in particolar modo, nel triennio 2010/2012) il Governo regionale ha avviato una politica di bilancio rigorosa e riforme strutturali volte a contenere i costi amministrativi: attraverso la riorganizzazione e la riduzione degli apparati burocratici regionali (l.r. 19/2008, D.P.R.Si 12/2009) con il blocco delle assunzioni e la revisione della gestione della quiescenza (istituzione del fondo pensioni), avviate significative riforme nei settori della sanita', della formazione, della semplificazione amministrativa, dei rifiuti e degli appalti, nel contenimento degli enti e delle società partecipate e delle relative spese gestionali (ridotte da 34 a 14 giusta Decreti Assessoriali n. 1720 del 28 settembre 2011, n. 2333 del 23 novembre 2011 e n. 28 del 20 luglio 2012 e la Circolare n. 5444/2012), l'avvio della dismissione del patrimonio immobiliare, la gestione attiva dei beni confiscati alla mafia.

Vanno, peraltro, evidenziate altre importanti misure: la proposta di adesione della Sicilia (unica Regione a statuto speciale) alla sperimentazione del nuovo sistema di bilancio; la regolazione ed applicazione, già dalla fine dello scorso anno, della *spending review* (poi disciplinata in Sicilia dalla l.r. 7/2012), l'applicazione, ancor prima dello Stato, del contenimento della spesa per enti e società partecipate (prevedendo il tetto al numero ed agli emolumenti di amministratori e dirigenti, la riduzione di organici e apparati di governo, tetto a numero e remunerazioni di consulenze, riduzione auto e spese istituzionali); l'introduzione del sistema di monitoraggio sul fabbisogno finanziario e rinegoziazione dei contratti derivati (unica regione del Mezzogiorno) e la soppressione di alcuni regimi privilegiati sul piano previdenziale e sui trasferimenti di sede lavorativa che non trovavano giustificazione nel contesto di contenimento della spesa per il personale.

Ed inoltre, con la delibera della Giunta regionale n. 207/2011, l'adozione di misure di risanamento e riduzione dei costi definiti dalla stessa Corte dei conti *"di moralizzazione politico-finanziaria di riduzione della spesa"*. Ma si tratta di interventi realizzati tra l'estate e l'autunno 2011, con impatto limitato in quell'anno ed i cui effetti si sono dispiegati solo nel corso del presente esercizio finanziario.

Anche sul trasporto pubblico locale sono state realizzate significative riduzioni di trasferimenti finanziari applicando, in via sperimentale, processi di revisione della

spesa: lo scorso anno, infatti, per la voce del trasporto locale - che grava interamente sulle risorse regionali ed e' integralmente assoggettata ai vincoli del patto di stabilita', ma su questo punto il Governo regionale ha formulato allo Stato precise richieste di esclusione da tali vincoli - i costi ammontavano a 222 milioni di euro, mentre quest'anno la cifra e' stata portata a 177 milioni.

3. La razionalizzazione e revisione della spesa non può avere quale obiettivo il mero taglio dei costi, in altre parole un'amministrazione ingessata con meno risorse a disposizione, ma postula la riorganizzazione e riqualificazione dell'organizzazione e dell'amministrazione regionale, compatibile con le risorse a disposizione.

E' noto che per revisione della spesa pubblica, c.d. *spending review,* si intende un processo diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa nella gestione della spesa pubblica attraverso la sistematica analisi e valutazione delle strutture amministrative, delle procedure di decisione e di attuazione, dei singoli atti all'interno dei programmi, dei risultati. Principio dell'operazione, volta ad eliminare sprechi e inefficienze, è quello di identificare spese che non contribuiscono a raggiungere gli obiettivi affidati all'Amministrazione, o che li raggiungono solo in maniera inefficiente.

Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, infatti, si presenta come un complesso di disposizioni espressamente finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento normativo segue anche cronologicamente il primo intervento contenuto nel precedente d.l. n. 52 del maggio di quest'anno recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modifiche in legge n.96/2012, che ha introdotto modifiche alla normativa in materia di contrattualistica pubblica, apportando integrazioni al Codice dei contratti pubblici ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione (in gran parte direttamente applicabile nell'ordinamento regionale).

Giova ricordare che il Governo italiano ha ritenuto di operare la revisione della spesa pubblica attraverso procedure che valutano la spesa non solo dal punto di vista dell'efficienza (*performance review*) ma anche in termini di efficacia dei programmi e di eventuale riallocazione delle risorse tra voci di spesa diverse. Con particolare riguardo alle procedure di *spending review* elaborate anche in altri ordinamenti, è noto che generalmente rientrano in questo ambito quelle procedure che analizzano le tendenze della spesa, i meccanismi che la regolano e l'attualità o l'efficacia degli interventi che la compongono.

L'intervento legislativo, in parte modificato in esito della conversione in legge del decreto legge, si incentra su talune precise misure: si prende avvio da disposizioni di carattere generale - che contengono le previsioni dell'articolo 4 direttamente rivolte al vasto e molteplice mondo delle società partecipate pubbliche - e si prosegue con misure atte alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, degli enti non territoriali e territoriali, alla razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, alla finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario, alla

valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, oltre a misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria.

Appare quindi evidente come, pur in ambiti assai diversi e con misure non sempre coerenti ed armonizzate con quelle previgenti, si è deciso di procedere non con tagli lineari, ma con interventi selettivi di tipo strutturale, rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione, assegnando un ruolo rilevante alla razionalizzazione dei costi gestionali delle società pubbliche regionali sulle quali si e' gia' intervenuti con i richiamati Decreti Assessoriali n. 1720 del 28 settembre 2011, n. 2333 del 23 novembre 2011 e n. 28 del 20 luglio 2012 e la Circolare n. 5444/2012, provvedimenti che in questa sede debbono ritenersi integralmente richiamati.

Nulla sarà come prima in Sicilia dopo l'implementazione della *spending review* in un sistema finanziario quale quello regionale che, per decenni, ha incentrato la propria crescita esclusivamente sulla dilatazione della spesa pubblica e la formazione, per addizione e superfetazione di voci in uscita, dei documenti contabili.

Non si tratta di pensare adesso, sopratutto in una Regione nella quale comunque l'Amministrazione pubblica costituisce il preminente attore economico, ad un'amministrazione con meno soldi, ma di ripensare l'amministrazione regionale attraverso riforme sistemiche in via legislativa ed amministrativa.

4. In esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 317/2012 e per le finalità in essa specificate si impartiscono di seguito specifiche indicazioni nei confronti delle amministrazioni in indirizzo.

a - A decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva tutte amministrazioni del Settore Pubblico Regionale e le Società Regionali provvedono, in sede di redazione di piani economici finanziari necessari per la indizione di appalti di beni e servizi di importo superiore ad euro 100.000,00, a dichiarare in seno all'atto che approva il bando, l'avviso o lo strumento equivalente utilizzato, che ai fini della indizione dell'appalto, sul portale CONSIP, non sono attive convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi uguali o analoghi a quelli oggetto della procedura di gara, ovvero che anche in presenza di convenzioni non più attive i riferimenti di prezzo di condizioni in esse contenute sono superiori a quelle poste per la determinazione del prezzo e delle condizioni a base d'asta sia per singola unità di prodotto che per l'importo complessivo.

a.1 - Le Ragionerie centrali dell'Amministrazione Regionale ed i Collegi dei Revisorie o sindacali delle società ed gli altri enti del Settore pubblico regionale, controllano ai fini della successiva indizione delle procedure di gara che l'atto amministrativo che approva le procedure di appalto di beni e/o servizi di cui al comma 1) contenga la dichiarazione di preventiva ricognizione presso il portale CONSIP nei termini prescritti. In assenza della predetta dichiarazione e del visto di verifica di cui al presente comma, la procedura non può essere indetta.

a.2 – Con riguardo ai contratti ed appalti di importo superiore ai € 500.000,00 di questi gli Enti dovranno dare comunicazione, all'atto della aggiudicazione definitiva, alla Ragioneria Generale della regione, la quale ne curerà la trasmissione mensile alla Giunta Regionale.

b - A decorrere dall'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 le amministrazioni in questione assicureranno una diminuzione in termini monetari della spesa per acquisti di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Ciò potrà avvenire anche mediante l'individuazione di responsabili unici della programmazione della spesa, nonché attraverso una più adeguata utilizzazione delle procedure espletate dalle centrali di acquisto ed una più efficiente gestione delle scorte. I risparmi conseguiti concorreranno al miglioramento dei saldi di bilancio in termini di minori trasferimenti.

c – I predetti organismi, nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti, a far data dal 2013 non potranno effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il predetto limite potrà essere derogato per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

c.1 – Coerentemente con le disposizioni legislative in materia di riduzione dei costi e contenimento della spesa pubblica, le amministrazioni di cui alla lettera b.1 si attiveranno, in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre ogni forma di salario accessorio e/o *benefit* per tutto il personale dirigenziale e di comparto.

d – Le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano tempestivamente, a compendio di quanto già prescritto con i richiamati Decreti Assessoriali n. 1720 del 28 settembre 2011, n. 2333 del 23 novembre 2011 e n. 28 del 20 luglio 2012 e la Circolare n. 5444/2012, ogni utile iniziativa affinchè:

1. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
2. nel caso di incorporazione o fusione di società, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche delle società soppresse, in termini di infrastruttura *hardware* ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
3. siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi *on line*;
4. siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici, assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile; si richiamano a tal proposito le disposizioni di

cui all'art. 1, comma 3, del proprio decreto n. 28/Gab del 20 luglio 2012; le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche;

5. siano razionalizzati i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
6. sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale, mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi; si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del D.A. n. 28/Gab del 20 luglio 2012;
7. si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei, al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta, pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

Gli organi di amministrazione comunque denominati degli enti, organismi e società destinatarie della presente direttiva dovranno deliberare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito dell'Assessorato della presente direttiva, gli adempimenti operativi in carico alle stesse, le relative delibere dovranno essere trasmesse con la massima urgenza al Dipartimento della Ragioneria generale. La violazione delle prescrizioni della delibera della Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 e/o la mancata adozione degli atti applicativi determina presupposto per l'azione di responsabilità.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita sul sito ufficiale della Regione – Assessorato regionale dell'Economia.

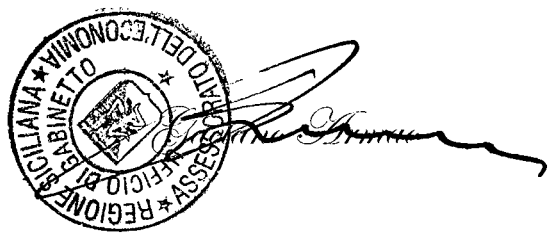

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia

L'Assessore

Prot. n. 6311 /Gab. Palermo, 16 OTT. 2012

OGGETTO: Questioni applicative nell'ordinamento regionale dell'articolo 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

A tutte le Società partecipate
dalla Regione Siciliana
Loro sedi

E,p.c. Alla Corte dei conti
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana
PALERMO

" Alla Procura regionale della Corte dei conti
PALERMO

" Alla Ragioneria Generale
SEDE

Con circolare prot. 5444/Gab del 29 agosto 2012, di pari oggetto, pubblicata sulla GURS n. 40 – Parte Prima del 21 settembre 2012, al cui contenuto per intero si rinvia, sono stati affrontati, con il supporto di apposito parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, taluni aspetti applicativi delle disposizioni dettate dall'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ritenute, per le motivazioni con la medesima circolare esplicitate ed alle quali si rimanda, direttamente applicabili nell'ordinamento regionale, senza eccezione alcuna.

Al riguardo, il documento in questione poneva a carico di codeste Società l'onere di precisare, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, con atto adottato dall'organo amministrativo, se rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina richiamata.

Di tale onere, ove non già assolto, si sollecita il tempestivo adempimento, segnalando che un ulteriore ritardo sarà fatto valere ai fini della responsabilità sociale.

Ciò premesso, ad integrazione e compendio del contenuto della circolare di cui è cenno si ritiene di dover richiamare l'attenzione delle Società destinatarie della presente su alcuni orientamenti giurisprudenziali recentemente emersi ed in particolare in occasione della recente parifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2011 da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione Siciliana per la Corte dei Conti, definita con decisione dell'annessa relazione adottata il 29 giugno 2012 .

Relazione che dedica apposito capitolo alle "partecipazioni societarie della Regione", la lettura del quale fa emergere il chiaro orientamento dell'Organo di controllo nel ritenere direttamente applicabili nell'ordinamento regionale alcune disposizioni, dettate nella materia che ci occupa, dalla normativa statale e che, senza che ciò abbia alcuna pretesa di essere esaustivo, si ritiene utile richiamare, affinché codeste Società ne assicurino, per gli aspetti di propria competenza, la piena e puntuale osservanza:

- articolo 6, comma 19 d.l. 78/2010
- articolo 9, comma 29 d.l. 78/2010
- articolo 18 della legge 133/2008
- articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni

Si richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni dettate in materia di personale, che impongono comportamenti che, oltre ad essere improntati al puntuale rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, assicurino, altresì, il rispetto di divieti o limitazioni derivanti da normative specifiche, nonché l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per l'amministrazione regionale, in una complessiva ottica di contenimento della relativa spesa.

Si evidenzia, altresì, che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2012/FRG, adottata nell'adunanza del 25 luglio 2012, ha rappresentato in tema di partecipazioni regionali quanto segue:

"***Evoluzione del quadro normativo.-*** *Nell'ambito dei numerosi interventi normativi destinati a ridisegnare il quadro ordinamentale degli organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche, in particolare dagli enti territoriali, il legislatore ha posto "principi direttamente o indirettamente rilevanti anche per le Regioni"[84], di volta in volta ispirati a criteri di coordinamento della finanza pubblica nonché attuativi di principi comunitari di tutela del mercato e della concorrenza, nell'ottica di un complessivo miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.*

Tali reiterati interventi hanno perseguito, da un lato, l'obiettivo di ridurre l'effetto di scarsa trasparenza sugli effettivi andamenti della finanza pubblica che il mancato consolidamento nei conti dell'ente proprietario delle gestioni delle partecipate finisce per determinare (prevedendo, pertanto, forme di contabilizzazione "allargata" alle partecipate con riferimento alla verifica del patto di stabilità interno ed altre variabili di spesa); dall'altro, quello di contrarre il numero dei "centri di spesa" pubblica esternalizzati, disincentivando la tendenza al ricorso allo strumento dell'organismo partecipato, fino a impedirne l'utilizzo a fini elusivi del patto stesso.

Al riguardo, sono significative le norme che prevedono la nullità dei contratti di servizio (e degli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli Enti locali), che si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno (art. 20, co. 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l.15 luglio 2011, n. 111, che ha aggiunto il comma 111-bis all'art. 1, l.,13 dicembre 2010, n. 220), con irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie agli amministratori e al responsabile del servizio economico-finanziario a seguito di accertamento, da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, del fatto che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o mediante altre forme elusive (art. 20, co. 12, d.l.n. 98/2011, che ha aggiunto il comma 111-ter all'art. 1, l. n. 220/2010)[85].

Tra le più recenti disposizioni, si rammenta l'art. 2, co. 1 e 2, d.l. 7 maggio 2012, n.52, convertito dalla l. 6 luglio 2012, n. 94[86], che conferma la volontà del legislatore di considerare

---

8 4 Cfr. Sezione di controllo Regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 39/2011, pago21.

8 5 Le predette disposizioni sono state riprodotte, per le Regioni e le Province autonome, dall'art. 32, co. 26, l. 12 novembre 2011, n. 183 (benché, nella reiterazione, la nullità dei contratti non risulta assistita da sanzione).

8 6 Art. 2, co. 1, d.l. n. 52/2012: "Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza' pubblica, -di- perequazione-delle- risorse finanziarie e -di riduzione-della- '-spesa corrente .della. pubblica

unitariamente l'ente proprietario e le società partecipate, che risultano a tal fine attratte nella qualificazione di amministrazioni pubbliche. Tali precetti, volti sostanzialmente a ridurre la spesa corrente, costituiscono per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano principi di coordinamento della finanza pubblica[87].

Si ravvisa coerenza tra le citate norme e quelle poste con d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che ha introdotto principi contabili per l'armonizzazione dei bilanci delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, qualificati come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Nell'attuale fase di sperimentazione (art. 36, d.lgs. n. 118/2011), l'art. 19, d.p.c.m. 28 dicembre 2011, nel definire le modalità operative, ha disposto che "gli enti in sperimentazione redigono il proprio bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato[88].

La disciplina giuridica dell'area del cosiddetto "capitalismo regionale" non evidenzia quei profili di completezza, di stratificazione e di dettaglio che caratterizza ormai da decenni il quadro normativo, vasto ed estremamente dinamico, entro cui è cresciuta e si è modificata la galassia delle partecipate degli enti locali, muovendo i primi passi con le municipalizzate ed evolvendosi fino alle società in house, passando attraverso trasformazioni e forme sociali le più diverse, dalle aziende speciali alle fondazioni, dai consorzi alle spa.

Tuttavia, è possibile estrapolare un nucleo coerente di disposizioni dirette a normare le società partecipate dalle Regioni, nelle quali si ravvisano come preminente la finalità di tutela della concorrenza oppure l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica.

***- Disposizioni a tutela della concorrenza** - Le disposizioni fondamentali sul riordino del sistema delle partecipate, a tutela della concorrenza e del mercato, sono contenute nell'art. 13, co. 1 e 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. "decreto Bersani"). Il provvedimento si basa sui seguenti principi:* a) *individuazione e definizione dei "servizi strumentali"*

---

amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro peri rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario Straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni".

Art. 2, co. 2, d.l. n. 52/2012: "Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi".

[87] V. art. 2, co. 5, d.l. n. 52/2012

[88] Il d.p.c.m. 18 dicembre 2011, all'art. 21, precisa che gli organismi inclusi nella sperimentazione sono le aziende o gli enti, pubblici e privati, nei quali la Regione (o l'Ente locale) possiede o esercita la maggioranza dei voti assembleari, ha poteri di *governance* sugli amministratori e sulle scelte strategiche, affidate con statuti o convenzioni, ha l'obbligo di ripianare i bilanci o esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie. I contr21ttidi servizio pubblico o le convenzioni stipulati con enti e aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di un'influenza dominante. Il successivo art. 22 dà una definizione delle società controllate.

all'attività dell'amministrazione regionale e locale, da contrapporre ai servizi erogati ai cittadini (servizi pubblici locali);

b) *esclusività dell'oggetto sociale delle partecipate che sono tenute a svolgere i servizi strumentali unicamente per gli enti "costituenti o partecipanti o affidanti", con il divieto di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Peraltro, la norma esclude esplicitamente le società regionali finanziarie dall'applicazione di tale disciplina restrittiva*[89].

Si tratta di provvedimenti di riassetto del settore delle partecipate e del regime degli affidamenti, rafforzati dalle disposizioni dell'art. 13, co. 3, d.l. n. 223/2006, che prevedono la cessazione delle attività non consentite e la perdita di efficacia dei contratti relativi ad attività non cedute o scorporate, con irrogazione della sanzione della nullità per i contratti conclusi in violazione della disciplina introdotta (art. 13, co. 4, d.l. n. 223/2006)[90]. *A ciò si aggiunge che l'art. 1, co. 721, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha disposto, a carico* delle Regioni, *ai fini del contenimento della spesa pubblica, la "soppressione degli enti inutili", la "fusione delle società partecipate" e il "ridimensionamento delle strutture organizzative".*

Sono poi intervenute le disposizioni di cui all'art. 3, co. 27, l. 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), estese generalmente alle amministrazioni pubbliche[91], *che impongono il divieto di costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni in società "aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*[92]. *L'art. 3, co. 28, l. n. 244/2007 (modificato dall'art. 19, co. 2, lett. a, d.l. 10 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102), ha disposto che l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento di quelle in essere debba essere autorizzato dall'organo competente con delibera motivata.*

A partire da tali disposizioni, recepite dalle leggi regionali[93], *le Regioni hanno adottato delibere di ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, detenute direttamente o*

---

[8]9 Art. 13, co; 1, d.l. n. 223/2006, modificato prima dall'art. 18, co. *4-septies*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, e poi dall'art. 48, co. l. l. 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti".

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.l. n. 223/2006, "Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma l".

[9]0 Art. 13, co. 3, d.l. n. 223/2006, modificato dall'art. 1, co. 720, l. n. 296/2006, secondo cui "Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società". Art. 13, co. 4, d.l. n. 223/2006, secondo cui "I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data".

[9]1 ..L'art, 3;-co;-27, l.. n. - 244/2007; si-riferisce alle amministrazioni pubbliche "di cui all'articolo.1, .comma.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

[9]2 Il medesimo art. 3, co. 27, l. n. 244/2007, ha previsto tra la attività societarie consentite quelle relative alla produzione di servizi di "interesse generale", o di servizi di committenza o di centrali di committenza.

[9]3La Sezione di controllo Regione Friuli Venezia Giulia, nella deliberazione n. 39/2011, evidenzia (pag. 21) come le peculiarità del fenomeno delle partecipate regionali "rispetto al quadro normativo di riferimento delle partecipate pubbliche

indirettamente anche attraverso la costituzione di nuove società, le cui attività siano valutate come "strettamente necessarie" o, comunque, consentite[94].

In materia di tutela della concorrenza, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 3-bis, co. 1, ha disposto che le Regioni organizzino "lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio". Inoltre, a decorrere dal 2013, l'affidamento dei servizi con procedure ad evidenza pubblica costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti, ai sensi dell'art. 20, co. 2, d.l. n. 98/2011 (art. 3-bis, co. 3, d.l. n. 138/2011, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27).

Con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 si estendono, nei confronti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 (tra cui le Regioni), le limitazioni all'affidamento diretto già previste per quelle partecipate dagli enti locali (art. 4, co. 8, d.l. n. 95/2012)[95]*. Vincoli più stringenti sono posti nei confronti delle società che svolgono servizi strumentali*[96] *per le quali è prevista l'alternativa dello scioglimento (entro il 31 dicembre 2013) o dell'alienazione delle partecipazioni detenute con procedura di evidenza pubblica e della contestuale assegnazione del servizio, dall'1 gennaio 2014, per cinque anni (art. 4, co. 1, d.l. n. 95/2012). Le medesime società, in ogni caso, non possono ricevere affidamenti diretti di servizi dall'1 gennaio 2014 (art. 4, co. 2, d.l. n. 95/2012), oltre ad essere destinatarie, sino al 31 dicembre 2015, delle disposizioni limitative delle assunzioni di personale già previste per l'amministrazione controllante (art. 4, co. 9 e 10, d.l. n. 95/2012)*[97].

---

immediatamente applicabile agli enti locali, quale si è venuto a evolvere negli anni, attengono alla circostanza che le partecipate regionali rinvengono la loro prima fonte costitutiva non in atti dell'Amministrazione, ma in leggi regionali che generalmente esplicitano al livello legislativo le motivazioni della costituzione dell'organismo partecipato, la sua struttura e finalità societaria, gli obiettivi cui la sua costituzione è preordinata e anche i mezzi finanziari necessari per la sua operatività. L'attività della partecipata riceve pertanto un esplicito orientamento al perseguimento di finalità pubbliche regionali direttamente al livello legislativo".

9 4 Si riportano di seguito alcune Regioni che hanno adottato delibere di ricognizione previste da leggi regionali che hanno, in qualche misura, recepito le modalità di riordino del sistema delle partecipate dettate dal decreto Bersani: Calabria (l.r. n. 19/2009), Emilia Romagna (l.r. n. 13/2010), Lazio (l.r. n. 3/2010), Toscana (l.r. 20/2(08), Umbria (l.r. n. 8/2007 e l.r. 1/2009) e Veneto (l.r. n. 22/2007). Una revisione del sistema delle partecipazioni è stato anche avviato dalla Regione Campania, prevedendo "drastiche riduzioni delle partecipazioni di controllo nonché revisione/dismissione delle partecipazioni di minoranza non corrispondenti alle funzionalità dell'ente": al riguardo, cfr. Sezione di controllo Regione Campania, deliberazione n. 20/2012/FRG (pag. 71 e 72). La Provincia autonoma di Trento (che ha adottato la deliberazione di ricognizione n. 3093/2010) dispone che è possibile costituire oppure partecipare a una società a condizione che sia assicurato il rispetto dell'art. 3, co. da 27 a 32-ter, l. n. 244/2007, circostanza che si verifica quando le attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale. Cfr. Sezione regionale di controllo Provincia autonoma Trento, deliberazione n. 16/2011/FRG (pag. 91 e 92). La Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale n. 1/2011, ha introdotto, per le pubbliche amministrazioni, il divieto stabilito dall'art. 13, d.1. n. 223/2006, recependo le nozioni di servizi "non strettamente necessari" e di "interesse generale". Diversamente, la Sezione di controllo per la Regione Marche segnala la mancata adozione da parte della regione di competenza della delibera di ricognizione (deliberazione n. 241/2011/FRG, pago59)

9 5 L'art. 4, co. 8, d.l. n. 95/2012, così prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013".

9 6 L'art. 4, co. 1, d.l. n. 95/2012, considera tali le società controllate direttamente o indirettamente da una p.a. "che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento". Per converso, i limiti previsti dall'art. 4 (escluso il co. 5) non si applicano alle società quotate (art. 4, co.13), né alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, ovvero appartenenti a particolari categorie ivi individuate(tra cui quelle che svolgono compiti di centrale di committenza, ex art. 4, co. 3, d.l. n 95/2012).

9 7 Altre limitazioni riguardano i consigli di amministrazione che, nel caso delle società strumentali, devono essere composti da non più di tre membri, (art. 4, co. 4, d.l. n. 95/2012) mentre, nelle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, i consigli "devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della

- Disposizioni dirette al contenimento della spesa pubblica. *-Rispondono sostanzialmente ad un'esigenza di contenimento della spesa pubblica gli interventi normativi che hanno sottoposto a disciplina pubblicistica taluni aspetti relativi all'attività delle partecipate. Tra questi, si richiama la soggezione delle "società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative" alle disposizioni sul procedimento amministrativo (art. 29, co. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241,introdotto dall'art. 10, co. 1, lett. b, l. 18 giugno 2009, n. 69).*

Ciò in coerenza con la nozione di "organismo di diritto pubblico" accolta nel codice dei contratti pubblici in attuazione della normativa sovranazionale, che consiste in "qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico" (art. 3, co. 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Ulteriori ricadute derivanti dal riconoscimento della natura pubblicistica degli organismi partecipati si registrano nel loro assoggettamento al controllo della Corte dei conti[98], nonché nella soggezione dei loro amministratori al giudizio di responsabilità amministrativo contabile[99]. La materia è attualmente disciplinata dall'art. 16-bis, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, secondo cui "Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ciò vale a dire che, dalla data di entrata in vigore della citata norma, rimane esclusa la giurisdizione contabile sui fatti lesivi commessi in danno di società pubbliche partecipate dallo Stato in misura inferiore al

---

complessità delle attività svolte" (art. 4, co. 5, d.l. n. 95/2012). Ulteriori vincoli riguardano il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società strumentali, ivi compreso quello accessorio, che, nel 2.013 e nel 2014, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011 (art. 4, co. 11, d.l. n. 95/2012). Aggiunge, l'art. 4, co. 12, d.l. n. 95/2012, che "Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati".

[9] 8 La giurisprudenza, rinvenendo possibili distorsioni connesse alla gestione in forma privatistica di funzioni e servizi, propri delle amministrazioni pubbliche, ha qualificato in senso pubblicistico soggetti costituiti nelle forme delle società commerciali, ad evitare che l'utilizzo dello schermo del diritto privato possa determinare effetti elusivi (sottrazione agli obblighi altrimenti incombenti sugli enti pubblici). In tal senso, cfr. C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466, che ha ribadito la legittimità del controllo della .Corte dei conti-sugli enti pubblici trasformati. In .società per azioni a capitale totalmente pubblico, nonché C. Cost. 1 febbraio 2006, n.29;che ha ammesso l'assimilabilità di una società a capitale totalmente pubblico ad un ente pubblico in relazione al regime giuridico applicabile, giudicando non in contrasto con la Costituzione una norma di legge regionale che imponeva l'esperimento di concorsi pubblici per l'assunzione di personale.

[9] 9 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo evidenziato che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile di responsabilità, è irrilevante la veste formale, societaria o meno, dell'ente danneggiato, a causa del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi della contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, sicché, in tema di riparto di giurisdizione, "il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti" (cosi, Cass., sez. un., 3 marzo 2010, n. 5019/ord; id., sez. un., 1° marzo 2006, n. 4511; in termini, Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n. 9096; id., sez. un.,25 maggio 2005, n. 10973; id., sez. un., 12 ottobre 2004, n. 20132; id., sez. un., 20 ottobre 2006, II. 22513; id., sez. un., 20 novembre 2007, n. 24002)

50%, restando confermata, implicitamente, la provvista di giurisdizionale giudice contabile per il periodo antecedente[100].

Nella rilevata ottica pubblicistica, le Regioni hanno, in alcuni casi, conformato la propria legislazione alle disposizioni introdotte dalla normativa statale, con particolare riferimento alle limitazioni dei compensi corrisposti agli amministratori[101].

Parallelamente, sono state introdotte misure finalizzate a migliorare la conoscibilità del complesso dei rapporti degli enti proprietari con le partecipate, attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari intercorrenti in termini di consistenza e di sostenibilità. In tal senso, si pongono le disposizioni dettate dall'art. 1, co. 587, l. n. 296/2006, assistite dalle sanzioni dettate dall'art. 1, commi 588 e 589[102].

Gli obblighi di trasparenza sono stati ribaditi dall'art. 8, d.l. n. 98/2011" che ha sancito la periodicità dell'aggiornamento ed ha aggiunto alle informazioni relative alla governance delle società e all'architettura delle partecipazioni dirette e indirette, notizie relative al conseguimento del pareggio di bilancio nell'ultimo triennio[103].

---

[1]00 La giurisprudenza della Cassazione ha, in seguito, precisato che la competenza giurisdizionale della Corte dei conti è limitata alla cognizione dei danni subiti dal socio pubblico, mentre il danno patito dalla società resta affidato all'ordinaria azione sociale di responsabilità, ferma restando l'intervento del giudice contabile, in caso di omesso/ritardato esercizio di tale azione. In particolare, la S.c. ha ritenuto che "trattandosi di società a partecipazione pubblica, il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sodali mediante l'esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non faccia e se, in conseguenza di tale omissione, l'ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettatile l'azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Ed è ovvio che, con riguardo ad un'azione siffatta, vi sia piena competenza giurisdizionale della Corte dei conti" (Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519). L'orientamento è confermato da Cass., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692, secondo cui "L'azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica anche se totalitaria, come nella fattispecie per Poste italiane s.p.a. (...) è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l'autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall'altro, il danno cagionato dalla *mala gestito* incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci".

[1]01 Sezione di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 83/2011/FRG (pag. 142): la Regione Veneto ha approvato con delibera della Giunta regionale. n. 2951/2010, talune direttive alle società partecipate finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione delle risorse e al contenimento dei costi di gestione, disciplinando i compensi agli amministratori traendo spunto dalla normativa statale in materia (art. 1, co. 725, l. n. 296/2006, e art. 6, co. 6, d.l. n. 78/2010). La Regione Lombardia, con l.r. n. 14/2010, oltre a stabilire i compiti operativi e le attività gestionali connesse con le funzioni amministrative regionali, ha fissato criteri per il contenimento della spesa per gli organi amministrativi e per le politiche del personale, ai fini dell'attuazione dei vincoli di finanza pubblica. Al riguardo, v. Sezione regionale di controllo Lombardia, deliberazione n. 655/2011/FRG (pag. 93 e segg.).

[1]02 Art. 1, co. 587, l. n. 296/2006: "Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante".

Art. 1, co. 588, l. n. 296/2006: "Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi".

Art. 1, co. 589, l. n. 296/2006: " Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno".

[1]03 Art. 8, d.l. n. 98/2011: "Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una

Con riferimento alle possibilità di ripiano delle perdite degli organismi partecipati, il divieto dell'art. 119, co. 6, Cost., di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, è stato rimarcato dall'art. 3, co. 19, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)[104]. Successivamente, l'art. 6, co. 19, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, richiamandosi ai "principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza" e fatto salvo quanto previsto dall'art.2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), ha stabilito il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali[105]. Con l'art. 6, co. 20, il legislatore nazionale ha precisato che le citate disposizioni "non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica[106]."

Si rappresenta l'esigenza dell'integrale e completa applicazione delle norme richiamate e degli indirizzi formulati, evidenziando che qualsiasi violazione e/o elusione delle stesse sarà ponderata ai fini della responsabilità amministrativa che potrà esser fatta valere da parte delle Procura della Corte dei Conti e/o della Ragioneria generale, secondo il riparto di competenze e giurisdizione delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

La presente si trasmette, per conoscenza, anche alla Ragioneria generale, affinché ne garantisca la più scrupolosa osservanza al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative applicabili e dei conseguenti contenimenti della spesa.

REGIONE SICILIANA ★ ASSESSORATO DELL'ECONOMIA ★ UFFICIO DI GABINETTO

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao

---

rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio"

[1] 04 L'art. 3, co. 19, l. n. 350/2003, prevede che gli enti "non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione delle aziende o società finalizzata al ripiano delle perdite".

[1] 05 Lo stesso art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010, stabilisce, tuttavia, che "Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti".

[1] 06 Con riferimento ai principi di coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, nel confermare la legittimità delle misure poste dall'art. 6, d.l. n. 78/2010, ha richiamato la costante giurisprudenza della stessa Corte secondo cui l'impatto sull'autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni, eventualmente determinato da norme aventi tale natura, si traduce in una "circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale"